



CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
CONSEIL DE LA VALLEE
DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, STUDI E DOCUMENTAZIONE
DIRECTION DES AFFAIRES LEGISLATIVES, DES ETUDES ET DE LA DOCUMENTATION

INFOLEG

**SEGNALAZIONI SULL'ATTIVITÀ NORMATIVA
REGIONALE, STATALE E COMUNITARIA**

COMMUNICATIONS SUR L'ACTIVITE NORMATIVE
REGIONALE, NATIONALE ET COMMUNAUTAIRE

**N. 171
10/2012**

Infoleg n.10

A cura di ANNY FONTANAZZI

Il mensile INFOLEG (informazione legislativa) è uno strumento di segnalazione dell'attività normativa degli organi regionali, statali e comunitari.

Nella Parte I "Legislazione", suddivisa in cinque settori (affari istituzionali, affari generali, assetto del territorio, sviluppo economico e servizi sociali), sono riportati gli estremi:

- di tutte le leggi e regolamenti e dei progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta;*
- di leggi delle altre Regioni;*
- di atti normativi ed amministrativi statali;*
- di progetti di legge statali;*
- di atti comunitari e di proposte di atti comunitari.*

Nella Parte II "Giurisprudenza" sono citate le principali sentenze degli organi giurisdizionali statali e comunitari.

Nella Parte III "Dottrina" sono indicati i titoli degli articoli di maggiore interesse pubblicati su riviste giuridiche in dotazione della Direzione Affari Legislativi.

Nella Parte IV "Segnalazioni" vengono riportati, infine, alcuni tra gli atti di maggiore rilevanza.

Le eventuali richieste di consultazione e di copia degli atti citati nella seconda e terza parte di questa pubblicazione possono essere rivolte alla

Direzione Affari Legislativi, Studi e Documentazione

via Piave, n. 1 - 11100 Aosta

E-Mail: infoleg@consiglio.regione.vda.it

Tel. 0165 526162

Fax 0165 526262

Le mensuel INFOLEG (information législative) est un instrument de communication de l'activité normative des organes régionaux, nationaux et communautaires.

La première partie "Législation", subdivisée en cinq secteurs (affaires institutionnelles, affaires générales, aménagement du territoire, développement économique et services sociaux), contient les données concernant:

- toutes les lois, les règlements, les projets de lois et de règlements de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste;*
- les lois des autres Régions;*
- les actes normatifs et administratifs nationaux;*
- les projets de lois nationaux;*
- les actes communautaires et les propositions d'actes communautaires.*

La deuxième partie "Jurisprudence" concerne les principales sentences des organes juridictionnels nationaux et communautaires.

La troisième partie "Doctrine" présente les titres des articles les plus intéressants parus dans les publications en dotation à la Direction des Affaires Législatives.

La quatrième partie "Segnalazioni" propose quelques uns des actes les plus importants.

Pour toutes demandes de consultation et de copie des actes cités dans la deuxième et troisième partie de la présente publication, vous pouvez vous adresser à la

Direction des Affaires Législatives, des Etudes et de la Documentation

1, rue Piave - 11100 Aoste

E-Mail: infoleg@consiglio.regione.vda.it

Tél. 0165 526162

Fax 0165 526262

PARTE I

LEGISLAZIONE

AFFARI ISTITUZIONALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Valle d'Aosta

L.R. 5 ottobre 2012, n. 28

SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO REGIONALE. ABROGAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI.

B.U. n. 44 del 23 ottobre 2012

http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2012/44-2012-1.pdf#Page=1

Molise

L.R. 5 ottobre 2012, n. 21

DISPOSIZIONI URGENTI DI ADEGUAMENTO ALL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148.

B.U. n. 24 del 16 ottobre 2012

<http://www.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/0/EA72CF1A5A6F85F0C1257A60004BB0BE?OpenDocument>

Piemonte

L.R. 28 settembre 2012, n. 11

DISPOSIZIONI ORGANICHE IN MATERIA DI ENTI LOCALI.

B.U. n. 39 del 27 settembre 2012

<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGG E=11&LEGGEANNO=2012>

L.R. 3 ottobre 2012, n. 12

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 1972, N. 10 (DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ SPETTANTI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA REGIONALE) E ALLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 1972, N. 12 (FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI).

B.U. n. 40 del 4 ottobre 2012

<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGG E=12&LEGGEANNO=2012>

Trentino-Alto Adige

L.R. 21 settembre 2012, n. 6

TRATTAMENTO ECONOMICO E REGIME PREVIDENZIALE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO - ALTO ADIGE.

B.U. n. 40 del 2 ottobre 2012,

http://www.regione.taa.it/normativa/codice/LR_2012_6_it.pdf

Trentino-Alto Adige/Bolzano

L.P. 20 settembre 2012, n. 15

ISTITUZIONE DEL REPERTORIO TOPONOMASTICO PROVINCIALE E DELLA CONSULTA CARTOGRAFICA PROVINCIALE.

B.U. n. 39 del 25 settembre 2012

http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/195689/legge_provinciale_20_settembre_2012_n_15.aspx?view=1&a=2012&n=15&in=-

Veneto

L.R. 12 ottobre 2012, n. 41

ISTITUZIONE DEL GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT) "EUREGIO SENZA CONFINI R.L.".

B.U. n. 86 del 19 ottobre 2012

<http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2012/12lr0041.html?numLegge=41&annoLegge=2012&tipoLegge=Alr>

Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta

P.L. n. 208 presentata il 3 ottobre 2012

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEI COSTI DELLA POLITICA. SOPPRESSIONE DELL'ASSEGNO VITALIZIO SPETTANTE AI CONSIGLIERI REGIONALI E RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI FINANZIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI. MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 8 SETTEMBRE 1999, N. 28, E 17 MARZO 1986, N. 6.

Bertin Alberto, Cerise Giuseppe, Chatrian Albert, Louvin Roberto, Morelli Patrizia

P.L. n. 212 presentata il 18 ottobre 2012

MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 17 MARZO 1986, N. 6 (FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI), E 8 SETTEMBRE 1999, N. 28 (INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA IN MATERIA DI PREVIDENZA DEI CONSIGLIERI REGIONALI. COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ASSEGNO VITALIZIO. MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 1995, N. 33 (NORME SULLE INDENNITÀ SPETTANTI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA E SULLA PREVIDENZA DEI CONSIGLIERI REGIONALI)).

Rini Emily, Lanièce André, Agostino Salvatore, Rigo Gianni, Empereur Diego, Salzone Francesco, Lattanzi Massimo, Fontana Carmela, Lavoyer Claudio

Atti normativi ed amministrativi statali

DECRETO LEGISLATIVO 13 settembre 2012, n. 170

MODIFICA ALL'ARTICOLO 12 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 LUGLIO 1976, N. 752, RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE IN MATERIA DI ACCESSO NEGLI UFFICI STATALI SITI NELLA PROVINCIA DI BOLZANO.

G.U. n. 231 del 3 ottobre 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-03&task=dettaglio&numgu=231&redaz=012G0191&tmstp=1350987172119>

LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA PER LA PROTEZIONE DEI MINORI CONTRO LO SFRUTTAMENTO E L'ABUSO SESSUALE, FATTA A LANZAROTE IL 25 OTTOBRE 2007, NONCHE' NORME DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO.

G.U. n. 235 dell'8 ottobre 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-08&task=dettaglio&numgu=235&redaz=012G0192&tmstp=1350987715716>

DECRETO-LEGGE 10 ottobre 2012, n. 174

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHE' ULTERIORI DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE NEL MAGGIO 2012.

G.U. n. 237 del 10 ottobre 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-10&task=dettaglio&numgu=237&redaz=012G0196&tmstp=1350987913202>

AFFARI GENERALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Campania

L.R. 9 ottobre 2012, n. 29

LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO REGIONALE - ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E NORME URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA.

B.U. n. 66 del 15 ottobre 2012

Toscana

L.R. 17 ottobre 2012, n. 56

DENOMINAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO REGIONALE.

B.U. n. 56 del 22 ottobre 2012

http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/2012/10/22/aefda3ad984f98f1309bcc163b49a715_partei_n56del22102012.pdf

Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta

D.L. n. 209 presentato il 10 ottobre 2012

ADEGUAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 AGLI OBIETTIVI COMPLESSIVI DI POLITICA ECONOMICA E DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA PREVISTI DAL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95 (DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI NONCHÉ MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO). MODIFICHE A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.

Giunta regionale

D.L. n. 210 presentato il 10 ottobre 2012

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE. LEGGE FINANZIARIA PER GLI ANNI 2013/2015. MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI.

Giunta regionale

D.L. n. 211 presentato il 10 ottobre 2012

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PER IL TRIENNIO 2013/2015.

Giunta regionale

Atti normativi ed amministrativi statali

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179

ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE.

Supplemento a G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-19&task=dettaglio&numgu=245&redaz=012G0201&tmstp=1351064467131>

DECRETO-LEGGE 29 ottobre 2012, n. 185

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.

G.U. n. 254 del 30 ottobre 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-30&task=dettaglio&numgu=254&redaz=012G0207&tmstp=1351681477514>

ASSETTO DEL TERRITORIO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Calabria

L.R. 10 ottobre 2012, n. 45

GESTIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE REGIONALE.

B.U. n. 19 del 16 ottobre 2012

http://www.consiglioregionale.calabria.it/gestbur_2002/bur2012/sups2_19.pdf#page=2

Veneto

L.R. 28 settembre 2012, n. 40

NORME IN MATERIA DI UNIONI MONTANE.

B.U. n. 82 del 5 ottobre 2012, n. 82

<http://www.consiglio Veneto.it/crvportal/leggi/2012/12lr0040.html?numLegge=40&annoLegge=2012&tipoLegge=Alr>

Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta

D.L. n. 214 presentato il 30 ottobre 2012

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI AREE NATURALI PROTETTE E GIARDINI BOTANICI ALPINI.

Giunta regionale

Atti normativi ed amministrativi statali

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 11 luglio 2012

PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA. ACCORDI DI PROGRAMMA FRA IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E LE REGIONI FRIULI - VENEZIA GIULIA, VALLE D'AOSTA E LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (D.P.C.M. 16 LUGLIO 2009).(DELIBERAZIONE N. 77/2012).

G.U. n. 232 del 4 ottobre 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-04&task=dettaglio&numgu=232&redaz=12A10558&tmstp=1350987370265>

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 9 agosto 2012

DISPOSIZIONI NAZIONALI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO E CONTROLLO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI E LORO ASSOCIAZIONI, DI FONDI DI ESERCIZIO E PROGRAMMI OPERATIVI.

Supplemento a G.U. n. 239 del 12 ottobre 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-12&task=dettaglio&numgu=239&redaz=12A10750&tmstp=1351063785379>

SVILUPPO ECONOMICO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Friuli-Venezia Giulia

L.R. 11 ottobre 2012, n. 19

NORME IN MATERIA DI ENERGIA E DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI.

B.U. n. 42 del 17 ottobre 2012

<http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2012&legge=19&lista=0&fx=leg>

Toscana

L.R. 28 settembre 2012, n. 52

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI COMMERCIO PER L'ATTUAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201 E DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1. MODIFICHE ALLA L.R. N. 28/2005 E ALLA L.R. N. 1/2005.

B.U. n. 52 del 28 settembre 2012

Trentino-Alto Adige/Trento

L.P. 4 ottobre 2012, n. 19

DISCIPLINA DELLA RICEZIONE TURISTICA ALL'APERTO E MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 28 MAGGIO 2009, N. 6, IN MATERIA DI SOGGIORNI SOCIO-EDUCATIVI.

B.U. n. 40 del 4 ottobre 2012

http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/clex_23888.pdf

L.P. 4 ottobre 2012, n. 20

LEGGE PROVINCIALE SULL'ENERGIA E ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 13 DELLA DIRETTIVA 2009/28/CE DEL 23 APRILE 2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA PROMOZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, RECANTE MODIFICA E SUCCESSIVA ABROGAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/77/CE E DELLA DIRETTIVA 2003/30/CE.

B.U. n. 40 del 4 ottobre 2012

http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/clex_23887.pdf

L.P. 4 ottobre 2012 n. 21

DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO PROVINCIALE IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI, DI REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA, DI PERSONALE E DI COMMERCIO.

B.U. n. 40 del 4 ottobre 2012

http://www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/clex_23876.pdf

Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta

P.L. n. 207 presentata il 2 ottobre 2012

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 GIUGNO 1999, N. 12 (PRINCIPI E DIRETTIVE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE).

Bertin Alberto, Cerise Giuseppe, Donzel Raimondo, Fontana Carmela, Louvin Roberto, Morelli Patrizia, Rigo Gianni

D.L. n. 213 presentato il 22 ottobre 2012

MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 7 MARZO 1997, N. 7 (DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA IN VALLE D'AOSTA), 31 DICEMBRE 1999, N. 44 (DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI E DELLE SCUOLE DI SCI IN VALLE D'AOSTA. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 1 DICEMBRE 1986, N. 59, 6 SETTEMBRE 1991, N. 58 E 16 DICEMBRE 1992, N. 74), E 7 MAGGIO 2012, N. 14 (DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE).

Giunta regionale

SERVIZI SOCIALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Calabria

L.R. 12 ottobre 2012, n. 47

INTERVENTI A FAVORE DEI SOGGETTI CELIACI.

B.U. n. 19 del 16 ottobre 2012

http://www.consiglioregionale.calabria.it/gestbur_2002/bur2012/sups2_19.pdf#page=12

Friuli-Venezia Giulia

L.R. 11 ottobre 2012, n. 18

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE DONNE AFFETTE DA ENDOMETRIOSI.

B.U. n. 42 del 17 ottobre 2012

<http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2012&legge=18&lista=0&fx=leg>

L.R. 11 ottobre 2012 n. 20

NORME PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE.

B.U. n. 42 del 17 ottobre 2012

<http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2012&legge=20&lista=0&fx=leg>

Trentino-A.A./Bolzano

L.P. 11 ottobre 2012, n. 16

ASSISTENZA FARMACEUTICA.

B.U. n. 42 del 16 ottobre 2012

http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/195758/legge_provinciale_11_ottobre_2012_n_16.aspx?view=1&a=2012&n=16&in=-

Umbria

L.R. 27 settembre 2012, n. 14

NORME A TUTELA DELLA PROMOZIONE E DELLA VALORIZZAZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO.

B.U. n. 43 del 3 ottobre 2012

http://www.consiglio.regione.umbria.it/sicor/mostra_atto.php?id=63836&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM

Veneto

L.R. 28 settembre 2012, n. 38

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA EROGAZIONE DEI MEDICINALI E DEI PREPARATI GALENICI MAGISTRALI A BASE DI CANNABINOIDI PER FINALITÀ TERAPEUTICHE.

B.U. n. 82 del 5 ottobre 2012

<http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2012/12lr0038.html?numLegge=38&annoLegge=2012&tipoLegge=Alr>

Atti normativi ed amministrativi statali

DECRETO LEGISLATIVO 1 ottobre 2012, n. 186

DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2009 RECANTE NORME SANITARIE RELATIVE AI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E AI PRODOTTI DERIVATI NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1774/2002, E PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011 RECANTE DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2009 E DELLA DIRETTIVA 97/78/CE PER QUANTO RIGUARDA TALUNI CAMPIONI E ARTICOLI NON SOTTOPOSTI A CONTROLLI VETERINARI IN FRONTIERA.

G.U. n. 255 del 31 ottobre 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-31&task=dettaglio&numgu=255&redaz=012G0206&tmstp=1352103352432>

PARTE II

GIURISPRUDENZA

Corte Costituzionale

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 06 agosto 2012, n. 110
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 agosto 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri) . Professioni - Norme della **Regione Valle d'Aosta** - Disciplina dell'attivit  di acconciatore - Previsione che i Comuni adottino propri regolamenti che prevedano le superfici minime, i requisiti dimensionali dei locali impiegati per l'esercizio dell'attivit  - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con il principio di libert  di apertura di nuovi esercizi commerciali che, quale principio generale dell'ordinamento nazionale, costituisce, per espressa previsione statutaria, limite alla potest  normativa regionale - Contrasto con la normativa statale di settore - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di concorrenza e mercato. - Legge della Regione Valle d'Aosta 7 maggio 2012, n. 14, art. 6, comma 1, lett. a). - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, art. 3, lett. a); decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, artt. 31, comma 2, e 34, comma 2; legge 17 agosto 2005, n. 174, art. 1, commi 2 e 3. Professioni - Norme della Regione Valle d'Aosta - Disciplina dell'attivit  di acconciatore - Previsione che i Comuni adottino propri regolamenti che prevedano la disciplina degli orari, il

calendario dei giorni di apertura e di chiusura dell'esercizio - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con il principio di liberta' di apertura di nuovi esercizi commerciali che, quale principio generale dell'ordinamento nazionale, costituisce, per espressa previsione statutaria, limite alla potesta' normativa regionale - Lamentata reintroduzione di una disciplina vincolistica superata dalla legislazione statale - Limitazione della liberta' di scelta per i consumatori - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di concorrenza e mercato. - Legge della Regione Valle d'Aosta 7 maggio 2012, n. 14, art. 6, comma 1, lett. d). - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, art. 3, lett. a); decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, artt. 31, comma 2 e 34, comma 2. Professioni - Norme della Regione Valle d'Aosta - Disciplina dell'attivita' di acconciatore - Requisiti per l'abilitazione all'esercizio dell'attivita' - Ricorso del Governo - Denunciata mancata previsione, tra le varie alternative per l'acquisto dell'abilitazione, di quella relativa alla "considerazione delle maturate esperienze professionali" prevista dalla normativa statale di settore - Travalicamento dei limiti della sfera di competenza legislativa concorrente regionale in materia di professioni - Violazione del principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali e' riservata allo Stato - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di concorrenza e mercato. - Legge della Regione Valle d'Aosta 7 maggio 2012, n. 14, art. 9, comma 2. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. e), e terzo; statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, art. 3, lett. a); legge 17 agosto 2005, n. 174, art. 6, comma 5.

G.U. Corte Costituzionale n. 40 del 10 ottobre 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-10-10&task=attoCompleto&redaz=012C0328&tmstp=1351585394980true>

RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 21 settembre 2012, n. 10

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 21 settembre 2012 (della **Regione Autonoma Valle d'Aosta**). Bilancio e contabilita' pubblica - Maggiori entrate derivanti dai decreti-legge n. 138 e n. 201 del 2011 - Riserva all'erario per cinque anni - Modalita' di individuazione dell'incremento di gettito (da contabilizzare separatamente) afferente al territorio della Regione Valle d'Aosta - Determinazione unilaterale con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, senza partecipazione diretta della Regione al relativo procedimento - Conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Valle d'Aosta nei confronti dello Stato - Richiamo alle censure dedotte dalla stessa Regione avverso gli artt. 2, comma 3, del decreto-legge n. 138, e 48, comma 1, del decreto-legge n. 201, con i ricorsi n. 135/11 e n. 38/12 (non ancora decisi) - Denunciata violazione delle norme statutarie e attuative che definiscono l'autonomia finanziaria della Valle d'Aosta - Inosservanza dei procedimenti necessari per la modificazione dell'ordinamento finanziario valdostano - Violazione del principio consensuale nei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie speciali - Lesione del principio di leale collaborazione - Possibilita' di uno squilibrio incompatibile con le esigenze di spesa della Regione, derivante dalla contabilizzazione dell'entita' della riserva erariale su un gettito presunto - Richiesta di dichiarare la non spettanza allo stato del potere esercitato e di annullare l'atto impugnato. - Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2012. - Statuto della Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 48-bis e 50, comma quinto; Costituzione, artt. 3, 5 e 120; legge 26 novembre 1981, n. 690, art. 8; d.lgs. 22 aprile 1994, n. 320, art. 1.

G.U. Corte Costituzionale n. 41 del 17 ottobre 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-10-17&task=attoCompleto&redaz=012C0379&tmstp=1351585829860true>

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 03 agosto 2012, n. 109

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 3 agosto 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Agricoltura - Norme della Regione Calabria - Definizione quali prodotti agricoli ed agroalimentari "a chilometri zero" esclusivamente dei prodotti destinati all'alimentazione umana che siano stati ottenuti e trasformati sul territorio della Regione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria. - Legge della Regione Calabria 11 giugno 2012, n. 22, art. 2, comma 3, lett. a). - Costituzione, art. 117, primo comma; Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, artt. 34, 35 e 36. Agricoltura - Norme della Regione Calabria - Previsione per le imprese di ristorazione o di vendita al pubblico operanti nel territorio regionale, che utilizzano nella misura di almeno il 30 per cento prodotti a "chilometri zero", dell'attribuzione di un contrassegno con lo stemma della Regione da collocare all'esterno dell'esercizio utilizzabile nell'attivit  promozionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria. - Legge della Regione Calabria 11 giugno 2012, n. 22, art. 4. - Costituzione, art. 117, primo comma; Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, artt. 34, 35 e 36.

G.U. Corte Costituzionale n. 40 del 10 ottobre 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-10-10&task=attoCompleto&redaz=012C0327&tmstp=1351585116324true>

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 agosto 2012, n. 115

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 14 agosto 2012 (del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana). Assistenza e solidarieta' sociale - Norme della Regione Siciliana - Introduzione del quoziente familiare in Sicilia - Modalita' di attuazione dei relativi criteri - Prevista determinazione con successivo decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciato contrasto con le norme statutarie ed attuative che riservano l'emanazione dei regolamenti di esecuzione al Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale - Elusione dei pareri e controlli previsti per gli atti regolamentari del Governo della Regione. - Delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 luglio 2012 (disegno di legge n. 608), art. 2, comma 4. - Statuto della Regione Siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455), art(t). 12, comma

quarto, (e 13); d.lgs.C.P.S. 25 marzo 1947, n. 204, art. 13; d.lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, art. 9, comma 2; d.lgs. 6 maggio 1948, n. 655, art. 2, come modificato dal d.lgs. 18 giugno 1999, n. 200.

G.U. Corte Costituzionale n. 42 del 24 ottobre 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-10-24&task=attoCompleto&redaz=012C0333&tmstp=1351586296232true>

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 settembre 2012, n. 121

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 12 settembre 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Appalti pubblici - Norme della Regione Basilicata per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale "a chilometri zero" - Previsione che l'utilizzo dei prodotti agricoli di origine regionale costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva - Ricorso del Governo - Denunciata discriminazione a vantaggio delle aziende agricole lucane - Contrasto con i vincoli posti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e segnatamente con il divieto di ostacolare gli scambi intracomunitari - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 86 e n. 191 del 2012. - Legge della Regione Basilicata 13 luglio 2012, n. 12, art. 2, comma 1. - Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. e); Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), artt. 34, 35 e 36. Commercio - Norme della Regione Basilicata per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale "a chilometri zero" - Previsione che agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli lucani venga riservato dai Comuni almeno il 20 per cento dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree pubbliche - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea - Violazione del principio di non discriminazione e della c.d. "Direttiva servizi" - Invasione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza. - Legge della Regione Basilicata 13 luglio 2012, n. 12, art. 3, comma 1. - Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. e); Direttiva n. 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, art. 12; d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, artt. 16 e 70. Commercio - Norme della Regione Basilicata per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale "a chilometri zero" - Previsione che le imprese di ristorazione o vendita al pubblico che utilizzano i suddetti prodotti nella misura almeno del 30 per cento ottengono un

contrassegno con lo stemma della Regione utilizzabile nell'attività promozionale e sono inserite in un apposito circuito regionale veicolato nell'ambito delle attività promozionali della Regione - Ricorso del Governo - Denunciato possibile ostacolo agli scambi intracomunitari e alla concorrenza - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 86 e n. 191 del 2012 - Ininfluenza della previsione dell'assenso della Commissione europea come condizione di efficacia della legge regionale. - Legge della Regione Basilicata 13 luglio 2012, n. 12, art. 4, commi 2 e 4. - Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. e).

G.U. Corte Costituzionale n. 43 del 31 ottobre 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-10-31&task=attoCompleto&redaz=012C0356&tmstp=1352103619765true>

SENTENZA 10 - 19 ottobre 2012, n. 234

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Sicurezza pubblica - Mafia e criminalità organizzata - Procedimento di assegnazione dei beni oggetto di confisca definitiva di prevenzione - Acquisizione al patrimonio dello Stato - Ricorso della Regione siciliana - Asserita violazione della previsione statutaria che riserva al patrimonio indisponibile regionale le miniere, le cave e le torbiere, nonché le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico ed artistico provenienti dal sottosuolo regionale - Insussistenza - Non fondatezza della questione. - D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 45, comma 1. - Statuto della Regione siciliana, art. 33, secondo comma. Sicurezza pubblica - Mafia e criminalità organizzata - Procedimento di assegnazione dei beni oggetto di confisca definitiva di prevenzione - Acquisizione dei beni confiscati al patrimonio dello Stato - Successivo eventuale trasferimento al patrimonio del Comune, della Provincia o della Regione, con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - Ricorso della Regione siciliana - Asserita violazione del principio di leale collaborazione per il mancato coinvolgimento della Regione - Insussistenza - Non fondatezza della questione. - D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 47. - Sicurezza pubblica - Mafia e criminalità organizzata - Procedimento di assegnazione dei beni oggetto di confisca definitiva di prevenzione - Acquisizione dei beni confiscati al patrimonio dello Stato - Successivo eventuale trasferimento al patrimonio del Comune, della Provincia o della Regione - Ricorso della Regione siciliana - Asserita violazione delle attribuzioni regionali e degli enti locali per la ritenuta

preferenza circa il mantenimento allo Stato e la residualita' dell'opzione di trasferimento - Insussistenza - Erroneita' del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione. - D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 48, comma 3. - Costituzione, artt. 114, 116, 118 e 119. Sicurezza pubblica - Mafia e criminalita' organizzata - Procedimento di assegnazione dei beni oggetto di confisca definitiva di prevenzione - Acquisizione dei beni confiscati al patrimonio dello Stato - Successivo eventuale trasferimento al patrimonio del Comune, della Provincia o della Regione - Previsione che l'Agenzia nazionale possa nominare un commissario con poteri sostitutivi nei confronti dell'ente locale che non conferisca al bene la destinazione prevista - Ricorso della Regione siciliana - Asserita esorbitanza del potere sostitutivo statale dai limiti costituzionalmente consentiti - Insussistenza - Non fondatezza della questione. - D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 48, comma 3. - Costituzione, art. 120, secondo comma.

G.U. Corte Costituzionale n. 42 del 24 ottobre 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-10-24&task=attoCompleto&redaz=T-120234&tmstp=1351586082905true>

CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, sentenza 2 ottobre 2012, n. 5184 (sui limiti della legittimazione attiva dei consiglieri comunali e sul principio della conservazione degli atti giuridici).

<http://www.giustizia->

[amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2008/200802579/Provvedimenti/201205184_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2008/200802579/Provvedimenti/201205184_11.XML)

CONSIGLIO DI STATO, sez. V, sentenza 3 ottobre 2012, n. 5199 (sulla configurabilità o meno di un obbligo per la P.A. di provvedere nel caso di istanza del privato volta a sollecitare l'adozione da parte della P.A. stessa di provvedimenti in autotutela).

<http://www.giustizia->

[amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201202652/Provvedimenti/201205199_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201202652/Provvedimenti/201205199_11.XML)

CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, sentenza 3 ottobre 2012, n. 5189 (sulla occupazione illegittima della P.A).

<http://www.giustizia->

[amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2011/201100422/Provvedimenti/201205189_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2011/201100422/Provvedimenti/201205189_11.XML)

CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, sentenza 8 ottobre 2012, n. 5234 (sulla sussistenza o meno del diritto di un dipendente pubblico di accedere ai rapporti informativi presenti nel suo fascicolo personale per iniziative giudiziarie a difesa della sua immagine).

<http://www.giustizia->

[amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2012/201203534/Provvedimenti/201205234_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2012/201203534/Provvedimenti/201205234_11.XML)

CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, sentenza 12 ottobre 2012, n. 5269 (sulle condizioni per la stabilizzazione dei dipendenti della P.A. con contratto a tempo determinato).

<http://www.giustizia->

[amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2010/201006454/Provvedimenti/201205269_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2010/201006454/Provvedimenti/201205269_11.XML)

CONSIGLIO DI STATO, sez. V, sentenza 23 ottobre 2012, n. 5410 (sulla nozione di "bosco" rilevante ai fini del nulla osta previsto per le costruzioni da realizzare nei "territori coperti da foreste e boschi").

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200903027/Provvedimenti/201205410_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, sez. V, sentenza 23 ottobre 2012, n. 5413 (sulla natura perentoria del termine previsto dall'art. 12 del d.lgs. 387/2003 per il rilascio dell'autorizzazione unica per impianti per la produzione di energia elettrica ricavata da fonti rinnovabili).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201108715/Provvedimenti/201205413_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, sez. V, sentenza 23 ottobre 2012, n. 5409 (sulle modalità di gestione dei servizi pubblici locali e sui criteri per distinguere i servizi pubblici di rilevanza economica da quelli di rilevanza non economica).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201106129/Provvedimenti/201205409_11.XML

PARTE III

DOTTRINA

Associazione Italiana dei Costituzionalisti

N. 4/2012

**INTERPRETAZIONE E SOVRA-INTERPRETAZIONE DEI DIRITTI
COSTITUZIONALI NEL CYBERSPAZIO.**

Marco Betzu

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Betzu.pdf>

**L'AUTONOMIA UNIVERSITARIA STRETTA TRA LEGISLATORE E GIUDICI
AMMINISTRATIVI.**

Roberta Calvano

http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Calvano_1.pdf

IL DILEMMA DELLA DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE.

Raffaele Bifulco

http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Bifulco_2.pdf

**ANCORA SULL'“ATTO POLITICO” E SULLA SUA PRETESA INSINDACABILITÀ
GIURISDIZIONALE. UNA CATEGORIA TRADIZIONALE AL TRAMONTO?**

Francesco Bilancia

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/F.%20Bilancia.pdf>

**LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO TRA FLESSIBILITÀ E SICUREZZA:
COME CAMBIA LA TUTELA GIURIDICA DEL LAVORATORE NELLA LEGGE 28
GIUGNO 2012 N. 92.**

Francesca Fontanarosa

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Fontanarosa.pdf>

**LA CRISI DEI PARTITI POLITICI NELLA DUPLICITÀ PARADIGMATICA
GLOBALE E LOCALE.**

Sara Lieto

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Lieto.pdf>

**VERSO UNA RISOLUZIONE DELL'ONU PER L'ABOLIZIONE DELLE
MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI A LIVELLO MONDIALE.
IL TRATTAMENTO GIURIDICO DI QUESTA PRATICA TRA ATTI
INTERNAZIONALI, MODELLI CULTURALI E NORMATIVE NAZIONALI.**

Rosanna Fattibene

http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Fattibene_1.pdf

**L'ISTITUZIONE DI UNA COSTITUZIONE: UNA CHIARIFICAZIONE DEI
CONCETTI.**

Ilenia Massa Pinto

http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Massa%20Pinto_1.pdf

COSTITUZIONE ED ECONOMIA AL TEMPO DELLA CRISI.

Francesca Angelini

http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Angelini_1.pdf

Federalismi. it

N.19-20/2012

**POTERI SOSTITUTIVI, AVOCAZIONE IN SUSSIDIARIETÀ E POTERI DI
ORDINANZA. UNA LETTURA DI SISTEMA.**

Renzo Dickmann

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=20937&dpath=document&dfile=11102012104722.pdf&content=Poteri+sostitutivi,+avocazione+in+sussidiariet%C3%A0+e+poteri+di+ordinanza.+Una+lettura+di+sistema.+--+stato+--+dottrina+--+>

ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO E RESPONSABILITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA ATTIVITÀ LECITA.

Luigi Viola

<http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=20938&dpath=document&dfile=08102012180129.pdf&content=Analisi+economica+del+diritto+e+responsabilit%C3%A0+della+pubblica+amministrazione+da+attivit%C3%A0+lecita+-+stato+-+dottrina+-+>

LA DIFFICILE ELABORAZIONE DEL "DIRITTO AD AVERE UN FIGLIO" TRA BILANCIAMENTI LEGISLATIVI E GIURISPRUDENZIALI.

Federica Mannella

<http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=20940&dpath=document&dfile=08102012180643.pdf&content=La+difficile+elaborazione+del+%E2%80%9Cdiritto+ad+avere+un+figlio%E2%80%9D+tra+bilanciamenti+legislativi+e+giurisprudenziali+-+unione+europea+-+documentazione+-+>

L'INFINITA TENSIONE TRA AUTONOMIA COSTITUZIONALMENTE GARANTITA E CONCORSO ALL'EQUILIBRIO DI BILANCIO, IN PARTICOLARE CON RIFERIMENTO ALLA LEGISLAZIONE C.D. EMERGENZIALE. (OSSERVAZIONI SULLA SENTENZA DELLA CORTE COST. N. 193 DEL 2012)

Felicita Calzavara

<http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=20942&dpath=document&dfile=08102012181219.pdf&content=L%E2%80%99infinita+tensione+tra+autonomia+costituzionalmente+garantita+e+concorso+all%E2%80%99equilibrio+di+bilancio,+in+particolare+con+riferimento+alla+legislazione+c.d.+emergenziale+-+stato+-+dottrina+-+>

LA PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI REGIONALI E LOCALI EUROPEI ALLE "EUROREGIONI": I CASI DI ITALIA E SPAGNA.

Simon Pietro Isaza Querini

<http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=20944&dpath=document&dfile=09102012160432.pdf&content=La+partecipazione+degli+enti+regionali+e+locali+europei+alle+%E2%80%9Ceuroregioni%E2%80%9D:+i+casi+di+Italia+e+Spagna+-+stato+-+dottrina+-+>

I REFERENDUM ARBITRALI FRA TEORIA E PRASSI APPLICATIVE.

Serena Baldin

<http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=20943&dpath=document&dfile=08102012181448.pdf&content=I+referendum+arbitrali+fra+teoria+e+prassi+applicative+-+stato+-+dottrina+-+>

**IL CONTROLLO POLITICO SUL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ EUROPEA:
"PROVE TECNICHE" PER UN DIALOGO INTERPARLAMENTARE ELLO SCENARIO
POST-LISBONA.**

Anna Margherita Russo

<http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=21037&dpath=document&dfile=23102012114005.pdf&content=Il+controllo+politico+sul+principio+di+sussidiariet%C3%A0+europea:++%E2%80%9Cprove+tecniche%E2%80%9D+per+un+dialogo+interparlamentare++nello+scenario+post-Lisbona++stato+-+dottrina+-+>

Servizio studi del Senato della Repubblica

**SCHEDA DI LETTURA: DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 3520 DISPOSIZIONI DI
REVISIONE DELLA COSTITUZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI
COSTITUZIONALI IN MATERIA DI AUTONOMIA REGIONALE.**

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/attachments/dossier/file_internets/000/007/156/Dossier_396.pdf

**DOSSIER: RAPPRESENTANZE DI GENERE - NOTE SULL'A.S. N. 3290-A
RELATIVO AGLI ENTI TERRITORIALI.**

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/attachments/dossier/file_internets/000/007/149/Dossier_391.pdf

**DOSSIER: DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 3510. DISPOSIZIONI PER
L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA
DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE. LEGGE COMUNITARIA 2012.**

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/attachments/dossier/file_internets/000/007/150/Dossier_392.pdf

**DOSSIER: RIFORMA ELETTORALE. IL TESTO BASE DELLA COMMISSIONE
AFFARI COSTITUZIONALI DEL SENATO (A.S. NN. 2 E ABBINATI).**

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/attachments/dossier/file_internets/000/007/152/Dossier_393.pdf

**DOSSIER: DIFFAMAZIONE A MEZZO DELLA STAMPA O ALTRO MEZZO DI
DIFFUSIONE AA. SS. 3491 E 3492 ELEMENTI DI DOCUMENTAZIONE E DI
DIRITTO COMPARATO.**

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/attachments/dossier/file_internets/000/007/154/Dossier_390.pdf

DOSSIER: DISEGNI DI LEGGE AA.SS. NN. 3508, 1355 E 1515 IL RAPPORTO DI LAVORO TRA I MEMBRI DEL PARLAMENTO ED I LORO COLLABORATORI - NOTE DI LETTURA ED ELEMENTI DI DIRITTO COMPARATO.

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/attachments/dossier/file_internets/000/007/169/Doss_399.pdf

DOSSIER: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHÉ ULTERIORI DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE NEL MAGGIO 2012 D.L. 174/2012 - A.C. 5520-A.

<http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/D12174A.htm>

PARTE IV

SEGNALAZIONI

Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 30 ottobre 2012

La Conferenza Stato Regioni, convocata in seduta straordinaria e presieduta dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, ha discusso i seguenti punti all'ordine del giorno con gli esiti indicati:

1) Individuazione della “regione più virtuosa”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere b) ed f) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 DELIBERAZIONE ASSUNTA

2) Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione dei criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza, per la scelta delle regioni di riferimento ai fini della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali nel settore sanitario, in attuazione dell’articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. MANCATA INTESA CON DECORRENZA TERMINI

Seduta della Conferenza Unificata del 25 ottobre 2012

La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, ha discusso i seguenti punti all'ordine del giorno con gli esiti indicati:

Approvazione del verbale della seduta del 26 settembre 2012. APPROVATO

1) Intesa sul documento recante "Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il 2012". SANCITA INTESA

2) Parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione." PARERE RESO

2bis) Parere sul disegno di legge costituzionale recante disposizioni di revisione della Costituzione e altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale. PARERE RESO

3) Parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012". PARERE RESO

4) Parere sul disegno di legge recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2013) e Nota tecnico illustrativa e sul disegno di legge recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015". PARERE RESO

4bis) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante "Linee di indirizzo per l'affidamento familiare". SANCITO ACCORDO

4ter) Parere sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente il riparto per l'anno 2012 del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. PARERE RESO

5) Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante i criteri in base ai quali subordinare l'adesione delle farmacie pubbliche ai nuovi servizi di cui all'articolo 1, comma 3, dei D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153. PARERE RESO

6) Intesa sulla determinazione del maggior fabbisogno relativo all'esercizio 2003 - 2007 in favore di alcune Regioni per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli artt. 8 e 12 del D. Lgs. 422/1997 in materia di trasporto pubblico locale, individuato nelle nuove Tabelle sostitutive di quelle allegate allo schema di D.P.C.M. esaminato dalla Conferenza Unificata nella Seduta del 6 giugno 2012, Rep. Atti n. 66/CU. SANCITA INTESA

7) Parere sullo schema di regolamento recante le modalità di redazione dell'Elencoanagrafe delle opere pubbliche incompiute, nonché le modalità di formazione della graduatoria e i criteri di iscrizione delle opere in tale elenco. Art. 44-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. PARERE RESO

7bis) Parere sullo schema di disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. RINVIO

8) Parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. RINVIO

9) Parere sullo schema di disegno di legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. RINVIO

Seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2012

La Conferenza Unificata, convocata in seduta straordinaria e presieduta dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, ha discusso i seguenti punti all'ordine del giorno con gli esiti indicati:

- 1) Parere sullo schema di disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. **PARERE RESO**

- 2) Parere sullo schema di disegno di legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. **PARERE RESO**



SPENDING REVIEW E SOCIETÀ FINANZIARIE REGIONALI*

di

Gerolamo Taccogna

*(Professore aggregato di diritto amministrativo
Università degli Studi di Genova)*

24 ottobre 2012

Sommario: Premessa **1.** Obbligo di dismissione di società in mano pubblica. **2.** Affidamenti *in house* relativi all'acquisto di beni e servizi strumentali da parte delle amministrazioni pubbliche. **3.** Vincoli alle assunzioni. **4.** Composizione degli organi di amministrazione. **5.** Conclusioni.

Premessa.

L'art. 4 del d. l. n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012 (noto alle cronache come cd. decreto sulla "spending review"), contiene disposizioni sintetizzate sotto la rubrica "*Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche*".

Le seguenti considerazioni sono dedicate, in particolare, al relativo impatto sulle società finanziarie regionali.

Rispetto ad esse l'art. 4 del d. l. n. 95/2012 (di seguito semplicemente "art. 4") reca quattro distinti ordini di contenuti rilevanti.

In particolare, si tratta di norme relative a:

* Articolo sottoposto a referaggio.

- la dismissione (in forma di liquidazione o alienazione) di alcune società in mano pubblica¹ (commi 1°, 2° e 3°);
- la composizione dei consigli di amministrazione di società in mano pubblica² (commi 4° e 5°);
- affidamenti *in house*³ relativi all'acquisto di beni e servizi strumentali da parte delle amministrazioni pubbliche (commi 7° ed 8°);

¹ Sulle società in mano pubblica la dottrina è molto vasta, specie in rapporto ad una serie di interventi legislativi succedutisi negli ultimi anni. Tra gli altri possono ad esempio vedersi, F. FIMMANO' (cur.), *Le società pubbliche*, Milano 2011 e M. DUGATO, (cur.) *Studi in tema di società a partecipazione pubblica*, Torino, 2008. Inoltre: B. GILBERTI, I. RIZZO, *Le società pubbliche nel mercato alla luce dell'art. 14, comma 32, D. L. n. 78 del 2010*, in *Urb. App.*, 2012, 267; G. FERRARI, L. TARANTINO, *I limiti territoriali imposti alle società pubbliche strumentali di terzo grado*, ivi, 2011, 1231; F. DELLO SBARBA, *L'art. 13 del Decreto Bersani e le società di terzo grado tra servizi strumentali e servizi pubblici locali*, ivi, 2011, 1416; P. NOVELLI, *Società pubbliche: dismissioni, cessioni, ricognizione delle partecipazioni, controlli e ruolo della Corte dei Conti*, in *Azienditalia*, 2011, 9, 1; M. G. VIVARELLI, *Le società pubbliche: le criticità del sistema con particolare riguardo alla necessità di contenimento della spesa pubblica*, in *Riv. trim. app.*, 2011, 83; C. POLIDORI, *L'attività amministrativa delle società in mano pubblica, alla luce delle recenti modifiche della legge n. 241/1990*, in *Corr. Merito*, 2010, 5, 469; L. CARBONE, L. LO MEO, *Requisito oggettivo della strumentalità nelle società partecipate da enti pubblici*, in *Giorn. dir. amm.*, 2010, 529; A. DI LEO, *Le società di secondo e terzo grado nel Decreto Bersani*, ivi, 2010, 788; M. P. CHITI, *Le carenze della disciplina delle società pubbliche e linee direttrici per un riordino*, in *Giorn. dir. amm.*, 2009, 1115; E. LORIA, *Le società pubbliche dopo la legge 69/2009*, in *Urb. App.*, 2009, 1164; A. MASSERA, *Le società pubbliche*, in *Giorn. dir. amm.*, 2009, 889; L. LOMBARDI, *Società pubbliche e tutela della concorrenza*, in *Urb. App.*, 2009, 940; M. T. SEMPREVIVA, *Società pubbliche e tutela della concorrenza*, ivi, 2009, 812; A. BARTOLINI, *Società di gestione dei servizi pubblici locali tra art. 13 del "Decreto Bersani" ed art. 23-bis del D. L. 112/2008*, ivi, 2009, 741; N. DI SANTE, M. SEBASTIANELLI, *Direzione e coordinamento di società pubbliche nel «decreto anti- crisi»*, in *Azienditalia*, 2009, 12, 818; R. CARANTA, *Le società pubbliche al vaglio dell'Adunanza plenaria*, in *Giorn. dir. amm.*, 2008, 1119; I. PAGANI, *Società pubbliche e mercato: quale equilibrio, alla luce dell'art. 13 del Decreto Bersani ?* in *Urb. App.*, 2008, 1172; R. URSI, *La Corte Costituzionale traccia i confini dell'art. 13 del Decreto Bersani*, in *Giorn. dir. amm.*, 2009, 11; E. BARILA', *Le novità della finanziaria 2008*, ivi, 2008, 401; G. BASSI, *Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche (commento all'art. 3, 27°-32° comma, l. finanziaria 2008)*, in *Comuni*, 2008, 35; M. LIPARI, *Le società pubbliche nell'art. 13 del decreto legge n. 223/2006*, in *Corr. Merito*, 2007, 111; M. DUGATO, *La concorrenza e la extraterritorialità nell'azione delle società a partecipazione pubblica locale*, *Giorn. dir. amm.*, 2005, 1051; G. BALOCCO, *Le società a prevalente capitale pubblico tra vincoli istituzionali e principi concorrenziali*, in *Urb. App.*, 2005, 184.

² Sul tema, malgrado recenti interventi legislativi, la dottrina appare scarsa. Possono vedersi, ad esempio, G. ASTEGIANO, *Riduzione del numero degli amministratori di società a partecipazione pubblica ex finanziaria 2007*, in *Azienditalia*, 2007, 12, 870; E. LORIA, *Le società*, cit..

³ Anche riguardo al fenomeno dell'*in house providing* la dottrina è amplissima. Possono vedersi, ad esempio, F. LEGGIADRO, *Gli affidamenti in house alle società pubbliche pluripartecipate*, in *Urb. App.*, 2011, 957; S. MUSOLINO, *Per la Corte Costituzionale sono legittime le norme regionali che escludono l'in house*, ivi, 2010, 409; G. FRACCASTORO, F. COLAPINTO, *I servizi pubblici tra società mista e in house providing*, ivi, 2009, 705; G. MARENA, *Problematicità dell'in house frazionato e vexata quaestio circa i rapporti tra società miste e società in house, alla luce del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135*, in *Corr. Giur.*, 2010, 399; F. DELLO SBARBA, *La compatibilità degli affidamenti in house con l'art. 23-bis D. L. 112/2008: il G. A. anticipa l'art. 15 D. L. 135/2009*, in *Urb. App.*, 2010, 227; C. VOLPE, *La Corte CE continua la rifinitura dell'in house, ma il diritto interno va in controtendenza*, ivi, 2010, 38; L. DE PAULI, *Gli enti in house e l'evidenza pubblica a valle*, ivi, 2009, 1104; M. PROTTO, R. CARANTA, *In house totalmente pubblico e controllo congiunto*, ivi, 2009, 806; L. BARTOLI, *Società «in house providing» tra vincoli pubblicistici e compatibilità con l'ordinamento comunitario. Il caso della Provincia di Firenze*, in *Azienditalia*, 2008, 12, 897; V. DI FRANCESCA, *Società in house e società miste nei servizi pubblici locali alla luce della disciplina antitrust*, in *Dir. Ind.*, 2008, 31; M. CLARICH, *Le società miste a capitale pubblico e privato tra affidamenti in house e concorrenza per il mercato*,

- vincoli alle assunzioni da parte di società in mano pubblica (commi 9° - 12°).

Se ne tratterà in un diverso ordine, per ragioni di semplicità espositiva.

Vale tuttavia la pena di anticipare fin d'ora che l'urgenza con cui il legislatore si è trovato a provvedere non sembra avere particolarmente giovato alla qualità del prodotto e che, inoltre, le discipline in esame sono destinate ad incidere su consistenti interessi, i quali attorno ad esse si intersecano.⁴

E' quindi lecito attendersi che alle considerazioni e conclusioni qui di seguito rassegnate possano affiancarsi o contrapporsi ulteriori possibili letture.

1. Obbligo di dismissione di società in mano pubblica.

L'obbligo di dismissione, stabilito al primo comma dell'art. 4, riguarda le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1.2 del d. lgs. n. 165/2001 e quindi, sul piano soggettivo, anche le regioni.

E' tuttavia escluso in radice che queste siano tenute a liquidare o privatizzare le loro società finanziarie in quanto il successivo terzo comma specifica che le disposizioni del primo non si applicano ad una serie di tipologie di società in mano pubblica, puntualmente individuate, tra le quali sono comprese, appunto, le società in esame (precisamente le: «*società finanziarie partecipate dalle regioni*»).

Relativamente a questo primo aspetto non occorre perciò spingersi a valutare ulteriori profili, circa la riconducibilità di esse a quelle di cui al primo comma dell'art. 4; profili che, pure, potrebbero concorrere a fondare la medesima soluzione (e che verranno invece in rilievo nel seguito ad altro proposito).

2. Affidamenti *in house* relativi all'acquisto di beni e servizi strumentali da parte delle amministrazioni pubbliche.

Ben più complessa e problematica risulta – in rapporto alle regioni che, sulla base di proprie specifiche leggi e/o di apposite clausole statutarie, abbiano proprie società finanziarie *in house*, quali strumenti delle politiche regionali⁵ – l'interpretazione dei commi settimo ed ottavo dell'art. 4.

in *Corr. Giur.* 2007, 893; O. CAPUTO, *Competenza legislativa regionale sui servizi pubblici locali e disciplina delle società affidatarie in house*, in *Urb. App.*, 2006, 551.

⁴ Più in generale si può anche richiamare «*la critica sull'eccesso di regolamentazione [e] quella sul suo disordine*», mossa al legislatore, in tema di società pubbliche, da M. P. CHITI, *Le carenze*, cit.

⁵ Si veda, ad esempio, la legge regionale ligure n. 48/1973 nella versione risultante dalle varie modifiche subite nel tempo.

Questi, a partire dal 2014, impongono alle amministrazioni di cui all'art. 1.2 del d. lgs. n. 165/2001, e quindi pure alle regioni, di affidare la provvista di beni e servizi strumentali solo con le procedure e forme di cui al d. lgs. n. 163/2006 ed impediscono affidamenti *in house* se non per servizi o beni di valore inferiore ad Euro 200.000,00.

Se tale regola dovesse colpire i rapporti tra le regioni e le loro finanziarie (laddove queste effettivamente siano *in house*), le prime non potrebbero più avvalersi delle seconde per affidamenti diretti, salvo che per singoli servizi ciascuno dei quali di valore complessivo inferiore ad Euro 200.000,00.

2.1 Nozione di servizi strumentali.

Il tema deve essere affrontato alla luce della nozione di beni o servizi strumentali, per cui i commi settimo ed ottavo limitano la possibilità di affidamento *in house*. Si tratta cioè di comprendere se le attività che le regioni affidano alle loro società finanziarie *in house* rientrano in tale nozione (in particolare in quella di “servizi strumentali”, atteso che le società di cui trattasi normalmente non producono beni).

Notoriamente non esiste una nozione tecnica precisa di “servizi strumentali”; categoria, questa, che ha fatto la propria prima comparsa nell'art. 13 del d. l. n. 223/2006, a tenore del quale:

«Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività ..., nonchè, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara».

E' opportuno soffermarsi brevemente sulla *ratio* di tale norma e sulle successive evoluzioni dell'ordinamento.⁶

All'origine storica sta la preoccupazione che strutture imprenditoriali costituite ed “alimentate” all'interno dell'amministrazione pubblica possano affacciarsi sui mercati concorrenziali delle attività normalmente svolte da imprese private. In tal caso le imprese di “origine” pubblica potrebbero fare affidamento su risorse tratte dalle proprie amministrazioni

⁶ I principali contributi della dottrina in ordine all'art. 13 del d. l. n. 223/2006 sono compresi tra le opere indicate nella nota 1.

di riferimento e, grazie a queste, competere da posizione privilegiata con quelle private, distorcendo la concorrenza.

Siffatta preoccupazione si è manifestata dapprima nella disciplina dei servizi pubblici locali (nei quali si è inizialmente concentrata la maggiore parte di imprese in mano pubblica a partire dall'ultimo decennio dello scorso secolo); è stato così vietato alle imprese titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali di partecipare a gare (in concorrenza con il mondo delle imprese private) per l'affidamento di altri servizi locali (cfr. l. n. 448/2001, art. 35). Successivamente, allorché è cresciuto anche il numero delle imprese in mano pubblica operanti nel diverso settore dei servizi resi nei confronti delle p.a., il riportato art. 13 del d. l. n. 223/2006 ha inteso fronteggiare la medesima problematica rispetto a queste ulteriori imprese.

In quest'ottica è stata coniata la nozione dei "servizi strumentali", per definire le attività non costituenti servizi pubblici locali (essenzialmente in quanto rivolte a beneficio diretto dell'ente pubblico, piuttosto che dell'utenza o della cittadinanza) e quindi non attinte dalla relativa disciplina.

La giurisprudenza è stata chiamata a più riprese a precisare i contorni della nozione dei "servizi strumentali" di cui all'art. 13 in esame e lo ha fatto attraverso una serie di pronunce. Particolarmente significativa, ai fini che qui interessano, e frequentemente richiamata dalla giurisprudenza amministrativa posteriore, è la decisione della Corte costituzionale 1° agosto 2008 n. 326.

Al suo interno è chiarito il significato dell'art. 13, tra l'altro attraverso il seguente decisivo passaggio:

«Le disposizioni impugnate definiscono il proprio ambito di applicazione non secondo il titolo giuridico in base al quale le società operano, ma in relazione all'oggetto sociale di queste ultime. Tali disposizioni sono fondate sulla distinzione tra attività amministrativa in forma privatistica e attività d'impresa di enti pubblici. L'una e l'altra possono essere svolte attraverso società di capitali, ma le condizioni di svolgimento sono diverse. Nel primo caso vi è attività amministrativa, di natura finale o strumentale, posta in essere da società di capitali che operano per conto di una pubblica amministrazione. Nel secondo caso, vi è erogazione di servizi rivolta al pubblico (consumatori o utenti), in regime di concorrenza.

Le disposizioni impugnate mirano a separare le due sfere di attività per evitare che un soggetto, che svolge attività amministrativa, eserciti allo stesso tempo attività d'impresa, beneficiando dei privilegi dei quali esso può godere in quanto pubblica amministrazione. Non è negata né limitata la libertà di iniziativa economica degli enti territoriali, ma è imposto loro di esercitarla distintamente dalle

*proprie funzioni amministrative, rimediando a una frequente commistione, che il legislatore statale ha reputato distorsiva della concorrenza».*⁷

La Corte desume quindi dall'art. 13 tre categorie di attività:

- l'attività amministrativa strumentale;
- l'attività amministrativa finale;
- l'attività d'impresa,

le prime due soltanto (che sono tra loro diverse), definite l'una "servizi strumentali" e l'altra "funzioni amministrative" nel corpo dell'art. 13 del d. l. n. 223/2006, sono assoggettate alla relativa disciplina per le ragioni indicate.

2.2. Distinzione tra servizi strumentali ed esternalizzazione di funzioni.

Quanto illustrato consente di distinguere, in linea generale, tra "servizi strumentali" ed esternalizzazione di "funzioni".

a) Nell'ottica delle disposizioni in esame i primi consistono in attività materiali, corrispondenti all'oggetto usuale di imprese private, che vengono prestate a titolo oneroso a beneficio di pubbliche amministrazioni (ma non solo e non specificamente), onde consentire a queste di operare e dunque di svolgere la loro missione; in tal senso sono strumentali.

Si pensi, ad esempio, alle pulizie, ai servizi di riscaldamento e climatizzazione, alle manutenzioni edili ed impiantistiche, al cd. *facility management*, alla fornitura e gestione di servizi e sistemi informatici, ecc.

Per contro possono definirsi "funzioni" le attività "finali" delle amministrazioni, quelle cioè corrispondenti per legge alla loro missione e caratteristiche delle amministrazioni stesse, anche in prospettiva storica e dal punto di vista degli strumenti e delle metodologie operativi (diversi da quelli tradizionali del mondo imprenditoriale privato, anche se non necessariamente estranei all'area del diritto privato).

Non si'intende con ciò affrontare in assoluto il dibattito sulle nozioni di funzione e servizio che si è sviluppato nell'arco di un secolo nella scienza del diritto amministrativo, con approdi articolati;⁸ non ve ne sarebbe lo spazio ma neppure occorre farlo.

⁷ Tale individuazione della *ratio legis* è stata pienamente condivisa da giurisprudenza e dottrina successive. Possono vedersi, ad esempio, Cons. St., Ad. Plen., 4 agosto 2011, n. 17 o Cons. St., Sez. V, 25 agosto 2008, n. 4080 e B. GILIBERTI, I. RIZZO, *Le società*, cit.; P. NOVELLI, *Società*, cit.; M. P. CHITI, *Le carenze*, cit.; R. URSI, *La Corte*, cit.

⁸ In tema cfr., per tutti, G. CAIA, in AA.VV., *Diritto amministrativo*, Vol. II, Bologna, 2005, 143 ss.

Piuttosto, si intende chiarire il senso delle espressioni usate dal legislatore nelle norme in esame, nel quadro dell'ormai diffusa (micro)settorialità delle definizioni, che possono mutare a seconda dei contesti nei quali i concetti sono impiegati e della loro correlativa marcata funzionalità; ragione per cui s'impone di chiarire volta per volta il significato dei termini usati dal legislatore anche alla luce degli obiettivi che, con le singole discipline, esso persegue.

Sotto questo profilo (funzionale) giova, quindi, distinguere – schematicamente, ma efficacemente – tra servizi strumentali, intesi come attività tradizionalmente costituenti il *core business* di imprese private, e funzioni, intese come attività tradizionalmente costituenti il *core* delle amministrazioni.

Gli uni e le altre possono essere esternalizzati ed in entrambi i casi può dirsi, in senso lato, che l'amministrazione venga a beneficiare di un servizio da un soggetto diverso, ma la profonda distinzione resta.

Non a caso, proprio l'art. 13 del d. l. n. 223/2006, nel coniare la categoria dei “servizi strumentali” ha mostrato chiaramente di non comprendere le funzioni amministrative, che ha menzionato specificamente *in aggiunta* ad essi, quale possibile oggetto ulteriore delle società in mano pubblica da esso regolate.

Può insorgere un problema di concreta delimitazione di confini tra servizi strumentali e funzioni, affidati alle società, ma ciò non esclude la validità della distinzione; se ne tratterà dunque in seguito.

b) Tale approdo (desunto dall'interpretazione della norma “antecedente” costituita dall'art. 13 del d. l. n. 223/2006) può rappresentare il punto di partenza per l'analisi delle norme contenute nell'art. 4 del d. l. n. 95/2012, tanto sul piano letterale (in parte coincidente, quanto ai servizi strumentali), quanto su quello della *ratio*.

Nel suo complesso il d. l. n. 95/2012, come altre norme nel frattempo intervenute,⁹ corrisponde all'esigenza di ridurre la spesa pubblica, secondo quanto risulta ampiamente dai lavori parlamentari relativi alla sua legge di conversione.

Tuttavia nell'art. 4 pare accogliersi – peraltro dichiaratamente, visto l'*incipit* del settimo comma («*Al fine di evitare distorsioni della concorrenza ...*») – una logica diversa, non più necessariamente correlata a riduzioni di spesa (non essendo affatto scontato che i servizi esternalizzati costino meno di quelli prodotti *in house*), secondo cui le amministrazioni non

⁹ Ci si riferisce, in particolare, quanto alle società pubbliche, all'art. 3, commi 27 ss., della l. n. 244/2007, che vietano alle p.a. di costituire o mantenere partecipazioni in società per la produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché al successivo art. 14, commi 32 ss., del d. l. n. 78/2010, che (con una clausola di non agevole interpretazione) hanno mantenuto fermo il predetto art. 3 e vietato ai Comuni con meno di 30.000 abitanti di costituire società o, con talune eccezioni, di mantenere partecipazioni.

dovrebbero svolgere con proprie strutture imprenditoriali, in particolare societarie, le attività strumentali di carattere economico che il mercato (il settore economico privato) può assicurare loro per mezzo di cd. esternalizzazioni. Il fine pare dunque essere, nei fatti, quello di mantenere all'economia privata l'area delle attività economiche suscettibili di essere svolte dalle imprese private, a scapito di forme di "autoproduzione" da parte dei soggetti pubblici, seppure realizzate attraverso società *in house* e strumentali.

Si tratta cioè di un (assai problematico) "passo avanti" rispetto all'impostazione del riportato art. 13 del d. l. n. 223/2006, con cui il legislatore non si limita più a "segregare" le società strumentali per evitare distorsioni di concorrenza (e dunque a tutelare la concorrenza intesa in senso essenzialmente "statico"), ma addirittura pretende in qualche misura di riservare determinate attività alle forze di mercato espresse dall'economia privata;¹⁰ il che, tuttavia, lo si osserva fin d'ora, non corrisponde all'obiettivo dichiarato di "evitare distorsioni della concorrenza" ed invece impegna lo stesso legislatore su un ben diverso e più accidentato terreno, ponendo non lievi problemi di compatibilità costituzionale che saranno *infra* esposti. Se, dunque, la *ratio* complessiva è quella di "combattere" le società sotto controllo pubblico ed operanti per le p.a., al fine di favorire l'economia privata (come peraltro già emerso nel diverso settore disciplinare dei servizi pubblici locali, nel quale il legislatore ha recentemente perseguito un siffatto obiettivo contro le società locali *in house* in modo reiterato e pervicace, addirittura in contrasto con la volontà popolare espressa attraverso il *referendum* abrogativo del 2012 e perciò incorrendo in una declaratoria di incostituzionalità, da parte di Corte cost. n.

¹⁰ Si potrebbe ritenere che già l'art. 3, comma 27 della l. n. 244/2007 (di cui alla precedente nota 9) avesse intrapreso tale cammino. Tuttavia la differenza rispetto alla normativa ora in esame nel testo è profonda, perché l'art. 3, cit., era sì intervenuto per ridurre l'ambito delle partecipazioni societarie pubbliche (e dunque riservare settori economici all'impresa privata), ma in modo più blando, per la natura del precetto in esso contenuto. Il dire che le amministrazioni non possono fare società per attività estranee alle loro finalità istituzionali non rappresenta assolutamente una novità (si veda, ad esempio, Cons. Stato, Sez. VI, 12 marzo 1990, n. 374), né dunque una reale limitazione, ma solo un richiamo rispetto a prassi sviluppatasi già originariamente *contra legem* (nello stesso senso cfr. A. MASSERA, *Le società*, cit.). Paradossalmente, quantunque contenuto in una disciplina volta al contenimento della spesa, l'art. 3 potrebbe quindi addirittura leggersi come una generale conferma di una piena legittimità del ricorso allo strumento societario, ad opera delle p.a., purché impiegato per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali; salvo valutare come debba essere inteso il riferimento letterale, contenuto nella norma, al carattere "strettamente" necessario che le partecipazioni devono avere rispetto alle finalità istituzionali (e, a maggior ragione, come debbano essere intese queste ultime, specie rispetto ad enti territoriali dotati per legge di finalità generali). Del resto, una sorta di "linea di continuità" tra l'art. 13 del d. l. n. 223/2006 e l'art. 3 della l. n. 244/2007 è rinvenibile anche nella sentenza della Corte costituzionale 8 maggio 2009, n. 148 (che in sostanza riconduce la seconda norma alla medesima finalità della prima). Per parte sua, invece, l'art. 14, comma 32 del d. l. n. 78/2010 risulta più rigoroso, benché dettato essenzialmente nella prospettiva del contenimento della spesa pubblica e non, invece, della riserva di attività al settore privato a scapito delle società pubbliche. Peraltro, anche tale ulteriore norma non limita in modo assoluto le partecipazioni degli enti locali, sia per le clausole di salvaguardia (sia pure introdotte successivamente) con riguardo alle società "virtuose" dal punto di vista economico-finanziario, sia perché riguarda solo gli enti locali minori sotto il profilo demografico e (pur se entro limiti quantitativi) consente loro di avere società "in comune" (a parte ogni considerazione circa il rapporto con l'art. 3 della l. n. 244/2007, che vi è richiamato, per cui si può rinviare a C. Conti, sez. contr. Lombardia, 15 settembre 2010, 861/2010/PAR).

199/2012) allora la dianzi suggerita interpretazione della nozione di “servizi strumentali”, insita nel comma settimo dell’art. 4, appare senz’altro adeguata (rispetto alla *ratio legis*), atteso che permette proprio di tracciare la distinzione tra le attività che per tradizione (o vocazione, o “natura”, se così si può dire) possono considerarsi appartenenti al settore economico privato (ossia i servizi strumentali), da un lato, e, dall’altro, quelle che invece, sulla base degli stessi criteri, fanno parte del settore amministrativo, quantunque eventualmente svolte da società strumentali o con il supporto di queste (le funzioni).

Amnesso – e tuttavia non necessariamente riconosciuto (per ragioni *infra* illustrate) – che il legislatore possa perseguire un siffatto obiettivo, e possa farlo pure nei confronti delle regioni, in ogni caso la *ratio legis*, combinata con la storia delle nozioni che vengono in rilievo suggerisce che, sulla base delle norme in esame (ed impregiudicata la valutazione della compatibilità costituzionale) le regioni possano seguitare ad affidare in via diretta alle loro società finanziarie *in house*, senza limiti di valore, tutte le attività che (quantunque eventualmente costituenti “servizi” nel senso corrente del termine) siano riconducibili allo svolgimento di tipici compiti dell’amministrazione e quindi di funzioni, innestandosi nello svolgimento dei compiti “finali” delle stesse Regioni e non risultando semplicemente strumentali al funzionamento degli apparati delle medesime (cd. società pubbliche del tipo “semi-amministrazioni”¹¹).

Del resto, lo stesso art. 4 del d. l. n. 95/2012, al comma 3-*sexies*, prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, le pubbliche amministrazioni possono predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate, da approvarsi previo parere favorevole del commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa pubblica di cui al d. l. n. 52/2012. In tale ambito, prosegue il comma 3-*sexies*, le amministrazioni individuano le «attività connesse esclusivamente all’esercizio di funzioni amministrative ...», le quali «possono essere riorganizzate e accorpate attraverso società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di *in house providing*».

Ciò conferma che, riguardo alle funzioni esternalizzate ed altresì alle attività “connesse”, il divieto di affidamenti *in house* contenuto nei commi settimo ed ottavo dell’art. 4 non possa trovare applicazione (quantunque con la “mediazione” dei piani sottoposti al parere del commissario straordinario), dovendosi dunque accogliere la già suggerita nozione (“storica” e restrittiva) dei “servizi strumentali”, ai quali unicamente esso è riferito.

¹¹ Così efficacemente definite da M. P. CHITI, *Le carenze*, cit. ed A. MASSERA, *Le società*, cit..

c) Residua, in questo quadro, il problema della precisa distinzione tra i due ordini di attività (dunque servizi strumentali, da un lato, e funzioni ed attività connesse, dall'altro, nel senso che si è precisato).

Sotto questo profilo non possono essere di aiuto ulteriori indicazioni, pure emergenti dalla giurisprudenza a proposito dell'art. 13 del d. l. n. 223/2006, come quella secondo cui:

*«Possono definirsi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, tutti quei beni e servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali».*¹² Simili affermazioni, che connettono genericamente la nozione di strumentalità a quella di "supporto", rientrano nel quadro di un diverso ragionamento – come quello svolto nelle richiamate pronunce – teso a distinguere in blocco tra le attività contemplate dall'art. 13 del d. l. n. 223/2006, per un verso, ed i servizi pubblici locali (o comunque attività offerte sul mercato) per altro verso. Non attingono invece un maggiore livello di dettaglio, come è quello occorrente per distinguere, all'interno dell'art. 13, tra servizi strumentali e funzioni.

Tale distinzione assume invece rilievo alla luce dell'art. 4 del d. l. n. 95/2012 che, nell'interpretazione qui suggerita, vieta alle amministrazioni, regioni comprese, l'affidamento *in house* a proprie società dei servizi strumentali (sopra la soglia dei 200.000 Euro di valore) ma non anche dello svolgimento delle funzioni e attività connesse.

Il punto delicato, nella distinzione, riguarda eventuali affidamenti di attività che non sono puramente strumentali al funzionamento degli apparati di un'amministrazione (come quelle dianzi indicate esemplificativamente a tal proposito) ed invece rientrano nell'ambito di una determinata funzione, senza tuttavia esaurirla completamente (come ad esempio studi di fattibilità, preordinati a consentire scelte di carattere programmatico o pianificatorio, ovvero a valutare la realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche).

Rispetto a tali fattispecie le coordinate ermeneutiche suggerite dovrebbero indurre a ritenere che, sebbene possano esservi imprese private le quali si candidano a svolgere anche attività (servizi) destinate ad inserirsi direttamente nell'ambito dello svolgimento di funzioni pubbliche, questo resti il "terreno" di (organizzazione ed) azione delle amministrazioni pubbliche e non rappresenti invece un mercato di "naturale spettanza" dell'economia privata che il legislatore possa promuovere invocando la tutela della concorrenza (intesa in senso dinamico); sicché il divieto di affidamento *in house* (quale modalità organizzativa dell'Ente)

¹² Così Cons. St., Sez. V, 12 giugno 2009, n. 3766, ripresa anche da Cons. St., Sez. V, 29 aprile 2010, n. 1282; cfr. pure Cons. St., Sez. V, 22 marzo 2010, n. 1651.

non dovrebbe considerarsi operante. Anche il riferimento alle attività “connesse” alle funzioni, nel comma 3-sexies, sembra confermare tale assunto.

2.3 Esempificazioni.

Sulla base di quanto precede possono ora valutarsi e classificarsi le principali attività affidate dalle regioni alle loro finanziarie *in house* (anche sulla base di specifiche norme di legge regionale configuranti tale modalità organizzativa).

2.3.1 Fondi POR – FESR – FAS. Altri fondi.

a) Una prima parte dell’attività delle finanziarie regionali può essere legata alla “gestione” dei bandi POR – FESR – FAS, consistente nello svolgimento delle istruttorie sulle domande di finanziamento, nell’individuazione delle imprese o dei programmi che vengono finanziati, nella liquidazione ed erogazione delle sovvenzioni e nei corrispondenti controlli.

La disciplina primaria di tali fondi generalmente non si spinge a regolare in dettaglio le modalità di organizzazione delle amministrazioni chiamate ad erogarli (si pensi, ad esempio, al Reg. CE n. 1083/2006), sicché le corrispondenti scelte vengono fatte mediante atti amministrativi (anche se, eventualmente, sulla scorta delle disposizioni generali contenute nelle leggi regionali in ordine alle funzioni ed ai compiti che possono essere affidati alle finanziarie).

Può così accadere che le regioni individuino propri uffici quali responsabili dello svolgimento di determinate funzioni, ma nel contempo ammettano la possibilità di svolgimento, totale o parziale, delle corrispondenti attività da parte di altri organismi, tra cui appunto le finanziarie regionali *in house*.

Emerge così come le attività in questione rappresentino certamente una funzione pubblica, o un tratto significativo di una funzione pubblica, di naturale spettanza dell’amministrazione regionale, sebbene non sia escluso che il relativo svolgimento possa essere affidato anche a soggetti diversi, ivi compresi in taluni casi soggetti privati.

Pertanto, sulla base del già indicato criterio di interpretazione dell’art. 4 del d. l. n. 95/2012, è da ritenere che i compiti di cui trattasi non rientrino tra i “servizi strumentali” contemplati dalla predetta norma e dunque possano seguitare ad essere oggetto di affidamento *in house* senza limiti, da parte delle Regioni alle finanziarie, anche dopo il 2013, in quanto funzioni o comunque attività connesse.

b) Sul punto potrebbe sollevarsi un’obiezione.

Nell'ambito dei lavori preparatori della legge di conversione del d. l. n. 95/2012 sono stati proposti emendamenti (presentati e votati in Commissione al Senato, nella seduta del 25-7-2012), volti:

-ad introdurre un'espressa esclusione dal divieto di affidamento *in house* dei «*progetti finanziati con fondi comunitari, fondi di rotazione, fondi FAS volti anche alle regioni del Mezzogiorno*» (emend. 4.1000/2);

-ad escludere, il limite di valore dei 200.000 Euro, e così a consentire l'affidamento *in house* senza limiti, anche dopo il 2013, per gli «... *affidamenti dei progetti finanziati con fondi comunitari, fondi di rotazione e fondi FAS volti anche alle regioni del Mezzogiorno nonché ai servizi diretti ai cittadini ...* » (4.200);

-a limitare il divieto di affidamenti *in house* in modo da renderlo inoperante « *... per i progetti finanziati con fondi comunitari, fondi di rotazione e Fondi per le aree sottoutilizzate (FAS) volti anche alle regioni del Mezzogiorno nonché per i servizi diretti ai cittadini*» (4.233).

Tutti questi emendamenti sono stati respinti dalla Commissione, senza peraltro alcuna motivazione specifica.

Va però considerato, per un verso, che i lavori preparatori rivelano nel loro complesso una certa superficialità ed approssimazione nell'approccio a temi così tecnici (emblematico, in tal senso, è un intervento di un senatore che, a fronte di motivate obiezioni di un collega in ordine ad un altro aspetto della formulazione dell'art. 4, stando al resoconto sommario, avrebbe risposto che le misure in questione «... *trovano applicazione a partire dal 2014, sussistendo quindi tutto il tempo a disposizione per correggere eventuali errori*»¹³), sicché pare lecito ritenere che il Legislatore abbia inteso individuare un (macro)obiettivo e le relative modalità generali di perseguimento, ma non anche spingersi a stabilire in modo preciso e del tutto consapevole anche ogni aspetto di dettaglio.

Per altro verso, e correlativamente, i lavori preparatori mostrano come si sia operato in un quadro di estrema fretta e, quindi, anche per questo, non necessariamente in modo del tutto approfondito.

Se si considerano queste caratteristiche della genesi della legge di conversione, si può ritenere che il rigetto immotivato degli emendamenti relativi alle attività di gestione dei fondi non valga necessariamente a smentire l'interpretazione che si è qui indicata come preferibile (non sia cioè senz'altro indicativo di una volontà della legge di vietare la gestione *in house* delle attività di cui trattasi).

¹³ Cfr. il resoconto della seduta della quinta Commissione permanente del Senato in data 27 luglio 2012.

Infatti tale rigetto può intendersi anche nel senso che si tratterebbe di attività di per sé già escluse dal divieto, stante la formulazione della norma che contempla solo i servizi strumentali e non anche le funzioni esternalizzate; il fatto che alcuni degli emendamenti in questione si estendessero ai servizi rivolti ai cittadini può corroborare questa lettura, in considerazione del fatto che a loro volta tali servizi certamente e pacificamente esulano dal novero di quelli strumentali.

Considerazioni del tutto analoghe valgono con riguardo alla gestione di altri fondi, sovvenzioni, provvidenze regionali, o comunque destinati ad essere amministrati dalle regioni, sulla base di loro norme di legge o di affidamenti ricevuti da altri soggetti (ad esempio Ministeri), che queste intendano affidare in tutto o in parte *in house* alle proprie società finanziarie.

2.3.2. Studi di fattibilità.

a) Come si è già accennato in precedenza, anche la predisposizione di studi di fattibilità, preordinati allo sviluppo di politiche ed azioni regionali nei settori della pianificazione, delle infrastrutture o di opere di interesse regionale, dovrebbe potersi considerare sottratta al divieto, per la sua attinenza diretta ed immediata alle funzioni regionali.

Del resto simili attività devono essere condotte in stretta correlazione con gli organi politici della regione e con altre amministrazioni pubbliche interessate sotto il profilo territoriale e/o delle competenze che vengono in rilievo e, quindi, rivelano anche sotto questo profilo una naturale inerenza al settore amministrativo piuttosto che al campo delle attività economiche private.

Benché teoricamente esternalizzabili, e malgrado la sussistenza di un ipotetico mercato, anche queste attività rientrano dunque tra quelle suscettibili di essere affidate *in house* senza limiti anche oltre il 2013, perché non qualificabili propriamente come “servizi strumentali” ai sensi dell’art. 4, settimo ed ottavo comma, del d. l. n. 95/2012 secondo l’interpretazione che motivatamente se ne è suggerita sopra.

b) Ad analoghe conclusioni dovrebbe pervenirsi pure con riguardo a studi di fattibilità ed altre consimili operazioni finalizzati alla valorizzazione di immobili o di portafogli immobiliari pubblici. In questo caso è innegabile che esista tradizionalmente un mercato, fatto da operatori privati, che assicura le medesime attività con riguardo ad immobili privati.

Tuttavia la valorizzazione degli immobili pubblici può riguardare anche immobili destinati a funzioni pubbliche.

A ciò si aggiunga che, pure per quelli non strumentali, non necessariamente la valorizzazione da parte delle p.a. è svolta in una prospettiva di puro profitto ed in ogni caso, stante la natura pubblica del soggetto proprietario (e stante la finalizzazione a scopi pubblici delle risorse economiche che ne rinvengono) può comportare particolari modalità e forme di interlocuzione con altre amministrazioni pubbliche, in particolare dotate di competenze in materia urbanistica e vincolistica, rapportandosi con questi aspetti in modo peculiare rispetto alle corrispondenti attività private.

Trattasi, quindi, di un'attività comunque dotata di una propria specificità quando svolta per l'amministrazione pubblica, che può presentare rilevanti aspetti di attività "finale" e non semplicemente "strumentale" e quindi a sua volta appare riconducibile (seppure in modo meno evidente) al novero delle funzioni amministrative ed attività connesse piuttosto che a quello dei servizi meramente strumentali (di cui all'art. 4), così sottraendosi a sua volta al divieto di affidamento *in house* dopo il 2013.

2.3.3. Operazioni immobiliari.

Considerazioni analoghe possono svolgersi con riguardo alle operazioni immobiliari.

Se ed in quanto svolte per incarico di una regione e da questa finanziate, tali operazioni possono rientrare nell'ambito di politiche regionali, quantomeno nel caso in cui le destinazioni degli immobili che ne costituiscono oggetto non siano di mera messa a reddito.

In tal caso si tratterebbe, ancora una volta, dell'esercizio di funzioni amministrative (nel senso che si è precisato), con le medesime conseguenze di cui sopra.

Per contro, eventuali operazioni immobiliari svolte con finanza ed a rischio delle società regionali esulerebbero totalmente dal tema in esame, perché non corrisponderebbero direttamente ad alcun affidamento di "incarico" o attività da parte delle regioni.

2.3.4 Compiti di stazione appaltante.

Ancora rispetto ad operazioni immobiliari, specie se complesse come accade nel caso delle cartolarizzazioni, ma anche con riguardo a diverse attività, è possibile che le regioni si trovino a dovere appaltare/concedere lo svolgimento di servizi a soggetti di mercato. Lo stesso può verificarsi rispetto a fondi da costituirsi con risorse pubbliche ed eventualmente con quote di cofinanziamento privato, per il sostegno a determinate attività economiche o iniziative.

La complessità di tali operazioni può richiedere particolari conoscenze e competenze, nello svolgimento dei compiti di stazione appaltante.

L'eventuale affidamento di questi ad una finanziaria regionale *in house* a sua volta costituirebbe indubbiamente funzione pubblica sottratta all'area applicativa delle norme di cui trattasi, non foss'altro per la natura oggettivamente amministrativa degli atti da compiere per l'adempimento dell'incarico.

2.3.5. Progetti per lo stimolo di attività imprenditoriali o la riconversione industriale in aree depresse o degradate.

A maggior ragione devono considerarsi alla stregua di funzioni o attività connesse, l'elaborazione e l'attuazione di progetti complessi per lo stimolo di attività imprenditoriali e/o la riconversione industriale in aree depresse o degradate, che si compongono di plurime iniziative, anche in partenariato con altri soggetti pubblici e/o con soggetti privati, ivi compresi sovvenzioni, partecipazione al capitale di new-co, operazioni immobiliari, operazioni finanziarie.

La natura di funzione, anziché di servizio strumentale, dovrebbe essere riconosciuta tanto se una regione affidasse in blocco tali iniziative ad una propria società finanziaria *in house*, quanto se mantenesse un proprio ruolo e dunque trasferisse solo parzialmente la funzione o frammenti di essa.

2.3.6 Marketing territoriale.

Le medesime considerazioni inducono ad annoverare tra le funzioni, ai fini che interessano, eventuali attività di *marketing* territoriale di cui le regioni incarichino le società finanziarie *in house*, ancora una volta per la diretta inerenza e compenetrazione con l'esercizio di rilevanti funzioni pubblicistiche, in particolare pianificatorie e di coordinamento tra amministrazioni diverse, nonché per le correlative implicazioni relative alla spendita di risorse pubbliche. Del resto anche il *marketing* territoriale rientra tra le funzioni finali delle amministrazioni pubbliche.

2.3.7. Supporto ad uffici regionali per lo svolgimento di attività amministrative di competenza.

L'eventuale attività di supporto ad uffici regionali per lo svolgimento di attività amministrative di competenza comporterebbe in sé lo svolgimento da parte della finanziaria regionale di tratti dell'attività amministrativa degli uffici regionali o, comunque, di prestazioni direttamente inerenti e che dunque a loro volta partecipano all'esercizio delle funzioni amministrative, piuttosto che risolversi in meri servizi strumentali.

2.3.8. Considerazioni di sintesi.

Si direbbe che le esaminate attività riassumano quantomeno la maggior parte di quelle normalmente svolte dalle società finanziarie regionali per le regioni (talora in conformità a norme di legge regionale regolanti le società stesse quali strumenti organizzativi delle regioni, che anche di per sé, quindi, fanno assurgere a funzioni amministrative le attività stesse) e che, perciò, l'assetto organizzativo e funzionale attuale delle società di cui trattasi possa essere mantenuto nella sua sostanza, anche oltre il 2013, malgrado l'art. 4 del d. l. n. 95/2012.

Del resto, se è pur vero che il riferimento alle società finanziarie regionali inserito nel comma 3 dell'art. 4 non ha inteso sottrarle *in toto* alle previsioni dello stesso art. 4, bensì solo a quelle del primo comma e dunque all'obbligo di dismissione (liquidazione/conservazione), ciò comunque rivela una volontà "conservativa" ed allora dovrebbe essere altrettanto vero che le altre disposizioni dell'art. 4, in particolare anche i commi settimo ed ottavo, richiedono possibilmente un'interpretazione (come è quella suggerita), tale da consentire la prosecuzione quantomeno delle attività più "tipiche" e caratteristiche delle finanziarie regionali.

2.4. Ragioni di possibile incostituzionalità della disciplina in esame.

Peraltro, secondo quanto preannunciato, appare lecito perlomeno dubitare della legittimità costituzionale dei commi settimo ed ottavo dell'art. 4, anche ad intenderli nel senso dianzi suggerito in ordine all'individuazione dell'area dei "servizi strumentali" cui si applicano (ossia in un senso per certi versi "riduttivo" e tale da consentire il mantenimento degli attuali schemi organizzativi con riguardo alle finanziarie regionali *in house*).

A maggior ragione tali norme dovrebbero sospettarsi di incostituzionalità se, invece, venissero intese in un senso diverso e tale da comportarne l'applicazione alla generalità delle attività delle finanziarie regionali anche quando direttamente partecipi allo (o costituenti lo) svolgimento di funzioni amministrative.

Nell'una come nell'altra prospettiva la possibile incostituzionalità (rispettivamente meno o più intensa) può essere fatta discendere, innanzitutto, dalla compressione che le norme in esame determinano rispetto alla potestà di autoorganizzazione della regione; inoltre può essere individuata nella violazione del canone della proporzionalità.

E' noto che la regione ha potestà legislativa esclusiva in ordine alla propria organizzazione, ma che tale "materia" può intersecarsi con altra, sulla quale è prevista la potestà legislativa esclusiva dello Stato, consistente nella tutela della concorrenza.

E' pure noto che la Corte costituzionale intende quest'ultima non solo in modo statico, ma pure

in modo dinamico, ossia non solo nel senso delle norme antitrust ma pure nel senso delle discipline destinate ad introdurre la concorrenza in attività oggettivamente economiche nelle quali essa non è presente, anche a causa della “interferenza” di amministrazioni pubbliche e poteri amministrativi.

Emblematiche, in tal senso, sono le decisioni con cui è stata ritenuta non incostituzionale una disciplina di fonte statale dettata per i servizi pubblici locali, limitativa delle possibilità di autoorganizzazione dei Comuni¹⁴ (Corte cost. n. 272/2004 e n. 325/2010).

Non è dunque precluso in assoluto alla legge statale di dettare regole le quali, in nome della promozione della concorrenza, limitino le potestà organizzative delle autonomie.

Tuttavia, è altrettanto noto che, nell’esercizio della competenza legislativa statale sul tema della concorrenza, così intesa, deve essere osservato il principio di proporzionalità. In particolare, ha chiarito la Corte costituzionale (a proposito dell’art. 13 del d. l. n. 223/2006, ma con considerazioni valide anche, anzi a maggior ragione, nella specie), «*spetta alla Corte effettuare un rigoroso scrutinio delle relative norme statali, volto ad accertare se l’intervento normativo sia coerente con i principi della concorrenza e se esso sia proporzionato rispetto a questo fine*».¹⁵

Orbene, il principio di concorrenza, oggi assai utilizzato per giustificare indirizzi “neocentralistici”, deriva essenzialmente dal diritto comunitario; inoltre, e comunque, si tratta di uno dei principi del diritto comunitario che, come tale, si impone anche nell’ordinamento nazionale (in particolare attraverso l’art. 117 Cost.).

Ciò comporta che la definizione dei contorni del principio stesso e la relativa portata (o “misura”) debbano desumersi in primo luogo dal diritto comunitario.

Sul punto la Corte di giustizia ha avuto modo di chiarire come il diritto comunitario non imponga in alcun modo che determinate attività economiche non siano svolte dall’amministrazione pubblica e siano da queste necessariamente esternalizzate a soggetti privati,¹⁶ fermo restando che per tutte le attività economiche, quale che ne sia la “titolarità soggettiva” o comunque la spettanza sul piano gestionale, devono essere evitate distorsioni della concorrenza.

Proprio in conformità a tale impostazione era stato a suo tempo emanato il d. l. n. 233/2006 con il suo art. 13 (che non vietava le società strumentali o *in house* e si limitava piuttosto a

¹⁴ Cfr. Corte Cost. 27 luglio 2004, n. 272 e 17 novembre 2010, n. 325.

¹⁵ Così la sentenza Corte Cost. 1° agosto 2008, n. 326, con richiamo a precedenti.

¹⁶ Cfr. la sentenza CGCE 6 aprile 2006, C-410/04, ANAV, nonché il *Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privati e al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni*, del 30 aprile 2004 COM(2004)327 (*contra* V. DI FRANCESCA, *Società*, cit.); aggiunge F. DELLO SBARBA, *L’art. 13*, cit., che l’ordinamento comunitario neppure preclude alle società miste o a totale partecipazione pubblica di svolgere attività al di fuori dei confini territoriali dell’ente locale di riferimento.

“segregarle”), sicché la Corte costituzionale ha avuto buon gioco, nella già richiamata sentenza n. 326/2008, a ritenerlo costituzionalmente legittimo, osservando che «*la disciplina censurata non rientra nella materia dell'organizzazione amministrativa perché non è rivolta a regolare una forma di svolgimento dell'attività amministrativa*», bensì unicamente le caratteristiche di uno degli strumenti a disposizione per tale attività, ossia la società strumentale, lasciandosi così ricondurre alla materia dell'ordinamento civile, ed essendo semplicemente orientata alla tutela della concorrenza nel senso di «*evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali*».

Le norme contenute nell'art. 4, commi settimo ed ottavo, del d. l. n. 95/2012 hanno invece tutt'altre caratteristiche, perché esse incidono direttamente sulla forma di organizzazione e svolgimento dell'attività amministrativa (impedendo la gestione *in house*, salve limitate eccezioni e non, invece, limitandosi a regolare siffatto modello gestionale in modo che non risulti distorsivo della concorrenza).

D'altra parte una tanto profonda incisione dell'autonomia regionale non si direbbe proporzionata rispetto al fine di «*evitare distorsioni della concorrenza*», espressamente dichiarato nell'ambito del settimo comma quale ragione delle norme in esame, atteso che questo va chiaramente oltre tale obiettivo, producendo addirittura l'effetto di impedire all'amministrazione di organizzarsi per autoprodurre le attività all'interno di ambiti che tradizionalmente le sono propri (o anche propri), anziché dettare regole volte ad evitare che, nel farlo, la stessa amministrazione dia vita ad assetti organizzativi dai quali possano derivare vantaggi concorrenziali a carico di soggetti ad essa collegati e quindi discriminazioni rispetto alle imprese private nell'ambito delle attività di mercato (cioè “distorsioni”).

Sembra dunque sostenibile che proprio la motivazione con cui la Corte costituzionale ha potuto giudicare non incompatibile con la Carta l'art. 13 del d. l. n. 223/2006 riveli invece l'incostituzionalità delle ben diverse norme oggi in esame; anche se è vero che occorre cautela, perché in altre occasioni il Giudice delle leggi si è rivelato molto incline a difendere la potestà legislativa statale a discapito delle autonomie (ad esempio giudicando non incostituzionali, anche sotto il profilo della proporzionalità, le norme statali che avevano fortemente ridotto lo spazio della società *in house* con riguardo ai servizi pubblici locali¹⁷).

Da altro angolo visuale, le disposizioni dell'art. 4 che si stanno esaminando neppure parrebbero giustificabili con la sopravvenuta potestà legislativa dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica (l. cost. n. 1/2012), perché esse non pongono obiettivi

¹⁷ Così Corte Cost., n. 325/2010, cit..

di finanza (ad esempio saldi, eventualmente determinati tenendosi conto anche delle finanze delle società *in house*) ma si spingono ad indicare specifiche soluzioni e modalità organizzative precludendone altre; il che pare eccedere la nozione di coordinamento della finanza pubblica.

Le suesposte considerazioni dovrebbero non solo eventualmente indurre le Regioni a valutare l'ipotesi dell'impugnazione di questa parte dell'art. 4 innanzi alla Corte costituzionale, ma anche (e soprattutto) quantomeno avvalorare la suggerita interpretazione dei suoi commi settimo ed ottavo in ordine ai possibili affidamenti di attività costituenti funzioni, da parte delle Regioni e nei confronti delle finanziarie regionali *in house*, anche oltre il 2014.

3. Vincoli alle assunzioni.

Il nono comma dell'art. 4 prevede che, fino al termine del 2015, alle società di cui al primo comma si applichino i limiti alle assunzioni (di personale) stabiliti a carico dell'amministrazione controllante, nel quadro delle vigenti disposizioni (relative al cd. patto di stabilità interno).

La ricostruzione del rapporto delle finanziarie regionali *in house* con tale precetto non è agevole.

Infatti, il terzo comma dell'art. 4 prevede, come già illustrato in precedenza, che alle società finanziarie regionali non si applichi il primo comma, mentre nulla dispone in ordine all'applicazione (o meno) del nono.

a) Sul piano sistematico si segnala che, all'interno dell'art. 4, sono oggi presenti due distinte previsioni "derogatorie":

-il terzo comma, di cui si è già detto, che stabilisce i casi nei quali non trova applicazione il primo comma;

-il tredicesimo comma, che stabilisce diversi casi, nei quali non trova applicazione l'intero articolo.

Sembra doversene desumere che siano senz'altro dispensate dalle disposizioni contenute nel nono comma solo le società contemplate dal tredicesimo comma, interamente sottratte all'art. 4, e non anche quelle menzionate nel terzo comma (come le finanziarie regionali), espressamente sottratte solo all'applicazione del primo comma.

Tale conclusione potrebbe inoltre considerarsi suffragata dalla "storia evolutiva" del terzo comma: infatti nell'originaria versione, insita nel decreto legge, questo escludeva totalmente alcune fattispecie dall'applicazione dell'art. 4 (peraltro senza ancora riferirsi alle finanziarie regionali); invece, nella versione risultante dalla legge di conversione esso circoscrive solo

l'applicazione del primo comma (peraltro consentendo anche alle società finanziarie regionali di beneficiarne).

Vi sono dunque argomenti di ordine letterale e sistematico i quali inducono a ritenere che le finanziarie regionali – qualora riconducibili alle società di cui al primo comma, il che resta da verificare (*infra*) – debbano considerarsi soggette alle disposizioni dell'art. 4, comma nono, limitative delle assunzioni di personale.

Si potrebbe ulteriormente valutare *in limine* se una siffatta conclusione possa essere anche ragionevole e logica.

In quest'ottica, il fatto che una società non sia destinata alla liquidazione o alla privatizzazione, per combinato disposto dei commi primo e terzo dell'art. 4, implica che la medesima possa continuare ad operare. Tuttavia non significa necessariamente, sul piano logico-giuridico, che debba senz'altro poter continuare ad operare in concreto (qualora a tal fine le occorranzo assunzioni di personale).

D'altra parte, secondo la sua origine e nozione comunitaria (notoriamente riconducibili alla già sentenza della Corte di giustizia CE 18-11-1999, C-107/98, *Teckal*) la società *in house* si caratterizza proprio per costituire una parte sostanziale dell'amministrazione di riferimento, malgrado la distinta personalità giuridica che in quest'ottica viene relegata a puro elemento formale.

Se, dunque, una regola di coordinamento della finanza pubblica, come quella del blocco delle assunzioni, viene stabilita per l'amministrazione di riferimento, non può considerarsi illogica un'estensione della regola stessa anche alle relative società *in house*, che ne sono parti sostanziali (piuttosto ci si potrebbe interrogare in ordine alla possibile mobilità del personale tra amministrazione e società, senza i limiti di cui trattasi).

Non sfugge che la limitazione in esame possa provocare significativi problemi di carattere operativo, ma ciò si verifica in generale per le amministrazioni soggette al cd. blocco delle assunzioni.

b) Quanto esposto impedisce di considerare le finanziarie regionali *in house* sottratte al blocco delle assunzioni disposto dal comma nono semplicemente perché tali ed induce ad approfondire la questione se esse davvero debbano soggiacervi, anche in relazione al rinvio, contenuto nello stesso comma nono, alle società di cui al primo comma cui la legge riferisce il vincolo relativo al personale.

Precisamente, il primo comma fa riferimento alle: «*società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da*

prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato».

Dovrebbe quindi verificarsi se nel 2011 le società di cui trattasi abbiano realizzato un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato (come è probabile, atteso che uno dei requisiti delle società *in house* è quello di realizzare la maggior parte della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano¹⁸).

Due aspetti assumono rilievo in proposito:

- l'individuazione dei servizi cui fa riferimento la norma;
- le modalità di computo della soglia del 90 per cento.

b.1) Quanto ai servizi potrebbe ritenersi utile quanto esposto nel precedente paragrafo.

Di fatto, anche nell'art. 1 viene in rilievo una volontà del legislatore di limitare fortemente il modello organizzativo della società *in house* (atteso che quelle controllate da amministrazioni pubbliche e che fatturano per oltre il 90% del totale ad esse sono generalmente tali).

Si confida di avere già chiarito come una così drastica intenzione incontri seri limiti di carattere costituzionale, specie nei riguardi delle regioni.

Per questo motivo, e per il collegamento materiale e teleologico ravvisabile tra i commi primo, da un lato, e settimo ed ottavo dall'altro (dato dalla comune finalizzazione contro le società *in house*) si potrebbe ritenere che anche il primo comma, laddove fa riferimento ai "servizi a favore di pubbliche amministrazioni" debba essere inteso come riferito ai soli servizi strumentali.

E' vero che il primo comma non si esprime in questi termini, diversamente da quanto accade per il settimo e l'ottavo, sicché potrebbe ipotizzarsi che il legislatore abbia voluto differenziare. Ma a ben vedere non può essere così. Infatti, se i commi settimo ed ottavo consentono alle amministrazioni pubbliche di affidare le funzioni e le attività connesse (non più i servizi strumentali) a società *in house* anche dopo il 2014 senza limiti di valore, non vi sarebbe ragione per liquidare o alienare (in applicazione del primo comma) le società *in house* esistenti ed affidatarie appunto di funzioni, che potrebbero essere poi ricostituite in vista di nuovi affidamenti. A ben vedere, anzi, è addirittura espressamente prevista la possibilità di mantenimento di esse, nell'ambito delle previsioni del comma 3-*sexies* di cui si è già detto sopra.

¹⁸ In tema cfr. Corte Giust CE, 11 maggio 2006, C-340/04, *Carbotermo*.

Sotto questo profilo, vi sarebbe lo spazio per sostenere le finanziarie regionali *in house*, se ed in quanto affidatarie (almeno in massima parte) di funzioni regionali o attività connesse, e non invece di servizi strumentali, non rientrino oggettivamente tra le società del primo comma (da intendersi limitato alle società affidatarie di servizi strumentali) e che per questo, stante la formulazione del rinvio contenuto nel nono comma, non debbano sottostare ai vincoli in tema di personale.

b.2) Come già si è accennato, tuttavia, la *ratio legis*, per ciò che concerne il vincolo alle assunzioni, sembra in realtà nel senso di comprendere tutte le società pubbliche *in house*, perché parti sostanziali delle amministrazioni controllanti.

Più in dettaglio, la sostanziale corrispondenza soggettiva di tali società con le amministrazioni controllanti (al di là della distinzione meramente formale delle persone giuridiche) induce a ritenere che il trattamento normativo non possa, sotto questo profilo, essere difforme. Anche perché l'estensione del vincolo alle società si spiega proprio con la volontà della legge di impedire l'aggiramento del vincolo stesso, tramite assunzioni fatte (fare) alle società piuttosto che direttamente da parte delle amministrazioni. Sottrarre talune le società *in house*, semplicemente perché affidatarie di funzioni o attività connesse, piuttosto che di servizi strumentali, non corrisponderebbe dunque a ragionevolezza né parrebbe riconducibile alla *ratio* della norma.

Il rinvio alle società di cui al primo comma, contenuto nel nono per la "perimetrazione" del vincolo riguardante le assunzioni, risulta forse il frutto di una non adeguata tecnica legislativa; si direbbe che il legislatore abbia in realtà voluto dire qualcosa di diverso.

Così la lettura "riduttiva", ipotizzata ed argomentata poc'anzi sub b.1), non sembra sia destinata ad affermarsi facilmente.

b.3) Un ulteriore profilo è quello della soglia del 90 per cento del fatturato.

Il primo comma dell'art. 4 prende ad esplicito riferimento oggettivo non già le società strumentali o *in house*, bensì, più ampiamente, quelle controllate dalle amministrazioni pubbliche; tuttavia, come già accennato, l'ulteriore requisito, dato appunto dall'aver realizzato nel 2011 un fatturato da prestazioni di servizi in favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento, comporta di fatto che ad essere colpite risultino essenzialmente proprio le società strumentali ed *in house*, tenute per legge ad operare esclusivamente (o essenzialmente) per le amministrazioni di riferimento.

Torna così ad emergere nell'art. 4 un collegamento tra il primo comma, da un lato, ed il settimo e l'ottavo, dall'altro, nel senso di un disfavore per le società *in house* che prestano servizi strumentali.

Se è così, occorre particolare cautela nell'interpretare la norma, con riguardo al fatturato realizzato con prestazioni a favore di pubbliche amministrazioni, in particolare allorquando si sia in presenza di un gruppo, come frequentemente accade nel caso delle società finanziarie regionali, che detengono partecipazioni in altre società.

Se ed in quanto vi siano affidamenti di servizi all'interno del gruppo, legittimati dal fatto che si tratta di tutte società *in house* di una regione, ciò significa che, in realtà, anche il correlativo fatturato sia, nella sostanza, il frutto di attività *in house*, sebbene magari non formalmente prodotto con amministrazioni pubbliche.

Sotto questo profilo appare dunque preferibile ritenere che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui trattasi, la quota di fatturato in questione sia da considerare anch'essa come prodotta per prestazioni di servizi in favore di pubbliche amministrazioni.

E' ben vero che, sul piano letterale e sistematico, si potrebbe essere indotti ad intendere che venga in rilievo solo il fatturato prodotto con pubbliche amministrazioni in senso stretto, di cui all'art. 1.2 del d. lgs. n. 165/2001, dato che tale parametro normativo definitorio è espressamente richiamato all'interno dello stesso periodo del primo comma in esame (sia pure per inquadrare le amministrazioni-socie di controllo e non invece quelle con cui le società abbiano realizzato il proprio fatturato attraverso la prestazione di servizi); ma in realtà sembra trattarsi pure in questo caso di una formulazione inavvertitamente riduttiva, frutto della superficialità e della fretta con cui si è lavorato al provvedimento legislativo, e non invece di una specifica e consapevole scelta normativa.

4. Composizione degli organi di amministrazione.

Quanto illustrato con riguardo al vincolo alle assunzioni torna utile, con i dovuti adattamenti, anche per ciò che concerne la composizione degli organi di amministrazione.

Non è escluso *a priori* che le finanziarie regionali rientrino tra le società di cui al comma primo: infatti, la loro natura soggettiva le sottrae al regime di cui al comma primo, per effetto di specifica deroga contenuta nel comma terzo, ma non impedisce di per sé di ricondurle tipologicamente alle società contemplate dal comma primo (ai fini dell'applicazione di altre norme che ad esse facciano rinvio).

Piuttosto, le finanziarie regionali *in house* potrebbero non essere considerate tra le società di cui al comma primo, se ed in quanto affidatarie (essenzialmente, se non esclusivamente) di funzioni o attività connesse e non invece di servizi strumentali, secondo quanto si è esposto nel precedente paragrafo, riguardante il vincolo alle assunzioni, sub b.1).

Si tratta di valutare se una siffatta conclusione possa eventualmente essere ostacolata, anche rispetto al tema degli organi di amministrazione (come si è concluso per quanto concerne le assunzioni), dalla *ratio* delle norme in esame.

Questa pare essere, in primo luogo, quella di conseguire risparmi di spesa, tuttavia attraverso entrambi i commi quarto e quinto. Quanto alle ragioni della relativa distinzione, in ordine alle possibili dimensioni (minori o maggiori dell'organo di amministrazione), si potrebbe essere indotti a ricercarle nella maggiore o minore complessità gestionale caratterizzante le tipologie di società regolate. Sennonché, la complessità gestionale pare dipendere più dal volume che dalla tipologia dell'attività di una società, sicché il prospettato criterio non sarebbe di agevole applicazione.

Da altro angolo visuale, il fatto che le disposizioni in esame, ed in particolare quelle del quarto comma che contempla le società di cui al primo comma, siano destinate ad applicarsi non immediatamente bensì a partire dai primi rinnovi dei consigli, induce a ritenere che esse risultino concepite non esclusivamente per società destinate alla dismissione entro il termine del 2013, ma anche in una più ampia prospettiva. Da questo punto di vista si potrebbe essere indotti a pensare che il rinvio dal quarto al primo comma non vada inteso come riferito alle sole società per servizi strumentali e debba riguardare anche quelle per funzioni o attività connesse, destinate a sopravvivere come società pubbliche anche oltre il 2013. Non si tratterebbe però di una considerazione decisiva, perché anche ragionandosi in termini opposti il comma quarto potrebbe comunque mantenere un proprio spazio applicativo anche oltre il termine fissato per la dismissione delle società di cui al primo comma, quantomeno con riguardo alle società che sono sottratte all'obbligo di dismissione per disposto del comma terzo.

A differenza di quanto si è osservato sul tema delle assunzioni, rispetto alla tematica degli organi amministrativi non sembra dunque evidente una *ratio legis* impeditiva della già prospettata interpretazione coordinata dei commi primo, settimo ed ottavo, tale per cui le società pubbliche che svolgono *in house* funzioni o attività connesse non rientrano in realtà tra quelle del primo comma, tali essendo solo quelle svolgenti servizi strumentali.

Si direbbe, quindi, che le finanziarie regionali *in house* incaricate dello svolgimento di funzioni o attività connesse, possano fare riferimento al quinto comma, anziché al quarto, per ciò che concerne l'organo di amministrazione.

Peraltro, le considerazioni svolte portano ad affermare che l'introduzione dei due distinti regimi, nei commi quarto e quinto, appaia fonte di complicazioni all'apparenza sproporzionate rispetto agli attesi benefici.

Resta in ogni caso il fatto che, se le società non hanno raggiunto la soglia di fatturato con amministrazioni pubbliche prevista dal primo comma, l'organo di amministrazione resta comunque regolato dal quinto e non dal quarto comma dell'art. 4.

Infine, si può osservare che la legittimazione di questo genere disciplina statale (sulla struttura dell'organo di amministrazione), riguardo alle società regionali, può rinvenirsi nella competenza riconosciuta dalla Costituzione alla fonte primaria statale in materia di ordinamento civile (secondo l'impostazione già seguita dalla Corte nella richiamata sentenza n. 326/2008) e di coordinamento della finanza pubblica.

5. Conclusioni.

In conclusione si osserva che la formulazione delle norme in esame non appare a tratti sufficientemente precisa e la tecnica di rinvio al primo comma, nell'ambito di altri successivi (in particolare quarto, quinto e nono) risulta non adeguatamente meditata ed ulteriormente problematica.

Nondimeno, per le ragioni indicate, può ritenersi che:

-le finanziarie regionali *in house* non debbano necessariamente essere privatizzate o liquidate al termine del 2013;

-le regioni possano seguitare ad affidare *in house* alle loro società finanziarie (con le quali sussista tale relazione organizzativa), anche dopo il 2014, funzioni o comunque attività inerenti o connesse a funzioni, mentre per i meri servizi strumentali tale affidamento sarà possibile solo nel limite di Euro 200.000 annui riferito a ciascun servizio;

-se ed in quanto società affidatarie di funzioni, e non di meri servizi strumentali, le finanziarie regionali *in house* potrebbero considerarsi non riconducibili alle società di cui al primo comma dell'art. 4 e, come tali, sottratte al vincolo relativo alle assunzioni; ma si tratta di una conclusione che, seppure ben argomentabile, appare in contrasto con lo spirito della legge che con ogni probabilità ha voluto introdurre l'opposta regola e, quindi, non meritevole di accoglimento (quantomeno per cautela);

-nella medesima prospettiva (ma in questo caso in assenza di corrispondenti obiezioni relative alla *ratio legis*) può essere sciolto il nodo relativo al regime applicabile all'organo di amministrazione delle finanziarie regionali *in house* affidatarie di funzioni o attività connesse, da individuarsi in quello (lievemente) meno rigoroso contenuto nel quinto comma dell'art. 4.

INDICE

PARTE I	5
LEGISLAZIONE	5
AFFARI ISTITUZIONALI.....	5
AFFARI GENERALI.....	9
ASSETTO DEL TERRITORIO.....	11
SVILUPPO ECONOMICO.....	13
SERVIZI SOCIALI.....	15
PARTE II	17
GIURISPRUDENZA	17
PARTE III	26
DOTTRINA	26
PARTE IV	31
SEGNALAZIONI	31

Riproduzione e diffusione ad uso interno.